SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 giugno 1996, n. 313.

Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per riequilibrare la grave situazione gestionale della Cassa ufficiali dell'Esercito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile e sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.

2. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1996, la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito è determinata nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità. Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinati le modalità ed i tempi di erogazione dell'indennità supplementare, nonché le misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale, anche in relazione alla normativa al momento vigente.

3. Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso alla data del 13 febbraio 1996 e tuttora pendenti sono sospese fino al 31 luglio 1996; le udienze eventualmente fissate entro tale data sono differite di ufficio ad epoca successiva al 31 luglio 1996. Resta ferma la pignorabilità dei beni in proprietà o in titolarità della Cassa ufficiali dell'Esercito e restano salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0331

DECRETO-LEGGE 11 giugno 1996, n. 314.

Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, al fine del tempestivo avvio dei corsi, di emanare disposizioni in materia di ammissione alle scuole di specializzazione medico-chirurgiche dei laureati in medicina e chirurgia collocati utilmente nelle relative graduatorie, in attesa del conseguimento da parte dei medesimi dell'abilitazione all'esercizio professionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I posti in soprannumero, rispetto alla dotazione di diritto ed agli eventuali posti aggiuntivi, assegnati o da assegnare nell'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ai laureati in medicina e chirurgia, sotto condizione del conseguimento, da parte di questi ultimi, dell'abilita-

zione all'esercizio professionale entro il primo semestre del primo anno di corso, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BINDI, *Ministro della sanità*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0332

DECRETO-LEGGE 11 giugno 1996, n. 315.

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, al fine di dare attuazione alla sopravvenuta normativa comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* al regolamento (CE) n. 3093/1994 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.».

2. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le parole: «citato regolamento (CEE) n. 594/1991, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/1992» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994» e all'articolo 4, comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 594/1991» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994».

Art. 2.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva del regolamento (CE) n. 3093/1994: la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla indicata tabella *B*, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.».

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.».

3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*5*. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.».

Art. 3.

1. Al comma 8, lettera *i)*, dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le diposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 3093/1994 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea;».

2. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis)* delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*1*. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *i-bis)*, devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune".».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*4*. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive.».

Art. 5.

1. Sono abrogati gli articoli 6, commi 2, 3, 4, 7 e 8, lettere *e), f)* e *h)*, 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Art. 6.

1. Sono autorizzati con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e ratificato con legge 23 agosto 1988, n. 393.

2. È autorizzata a decorrere dall'anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1996, n. 316.

Regolamento di attuazione dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente l'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 2-*bis*, che demanda ad apposito regolamento la disciplina necessaria per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza, che per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate sui parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;

Ritenuto di chiarire, quanto alle osservazioni svolte dal Consiglio di Stato sull'art. 2, comma 3, che l'impiego del mezzo del telefono da parte degli uffici finanziari è previsto per la sola convocazione del contribuente per procedere, in contraddittorio, alla stipula dell'atto di accertamento con adesione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Le disposizioni di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni nonché ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La definizione di cui al comma 1 è ammessa anche qualora sia stato notificato avviso di accertamento relativo alle imposte sul reddito e siano ancora pendenti i termini per la relativa impugnazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, l'avvenuta notifica dell'avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non preclude l'accertamento con adesione del contribuente sia per questa imposta sia per le imposte sul reddito. L'accertamento parziale con adesione, successivo alla notifica di un avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non preclude successivi accertamenti, anche ai fini delle imposte sui redditi. In presenza di un avviso di accertamento relativo alle imposte sul reddito il contribuente non può chiedere la definizione parziale conseguente alla successiva notificazione di un avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. L'accertamento con adesione è escluso oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi delle disposizioni di legge.

Art. 2.

Modalità dell'accertamento con adesione

1. L'ufficio competente invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicate:

a) le annualità cui si riferiscono le dichiarazioni suscettibili di rettifica;

b) l'invito a presentarsi in ufficio per definire l'accertamento con adesione;

c) il giorno e il luogo della comparizione.

2. La richiesta di chiarimenti al contribuente, di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni, oltre a produrre gli effetti di cui al comma medesimo, costituisce invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica il contribuente può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione anteriormente alla impugnazione dell'atto, indicando il proprio recapito anche telefonico. La impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. L'ufficio, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire

di cui al comma 1 ovvero comunica al medesimo che non sussistono le condizioni perché possa avere luogo l'accertamento con adesione.

4. L'accertamento con adesione è effettuato mediante redazione di atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato, contenente, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute. La riduzione delle sanzioni si applica con riferimento a tutti i redditi che costituiscono oggetto della rettifica della dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 1.

5. Nel caso di esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo in forma associata, di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'adesione deve essere effettuata anche da tutti i soggetti partecipanti all'attività.

6. Per il compimento delle attività e degli atti relativi all'accertamento con adesione il contribuente può farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

Art. 3.

Ufficio competente all'emissione dell'atto unico di rettifica

1. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette è competente in ordine alla definizione di cui al comma 1 dell'art. 1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, trasmette allo stesso gli elementi in suo possesso rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione.

2. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo trasmettere all'ufficio delle imposte dirette gli elementi istruttori idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per definire l'accertamento con adesione del contribuente. L'ufficio delle imposte dirette provvede al controllo della posizione del contribuente con riferimento alle imposte sul reddito e invita il contribuente a comparire, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui la definizione non abbia luogo l'ufficio delle imposte restituisce gli elementi all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto per la formulazione dell'avviso di rettifica.

3. Competente in ordine alla emanazione dell'atto unico di rettifica parziale è l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Alla definizione dell'accertamento con adesione può partecipare un funzionario dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'ufficio delle imposte appositamente delegato.

Art. 4.

Modalità di pagamento

1. I pagamenti degli importi dovuti sono eseguiti, in unica soluzione, con le seguenti modalità:

a) mediante delega ad un'azienda di credito autorizzata;

b) tramite il concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma 1.

Art. 5.

Perfezionamento dell'accertamento con adesione e termini per il pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione del contribuente è eseguito entro dieci giorni dal momento dell'adesione stessa. Il contribuente, entro i dieci giorni successivi, consegna all'ufficio la quietanza relativa all'avvenuto pagamento, ritirando contestualmente copia dell'accertamento con adesione.

2. L'ufficio delle imposte dirette dà notizia dell'avvenuta definizione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di definizione parziale ai sensi del comma 3 dell'art. 2 la comunicazione è effettuata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto all'ufficio delle imposte.

3. L'avviso di accertamento o di rettifica notificato antecedentemente all'accertamento con adesione perde efficacia.

Art. 6.

Parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore

1. L'accertamento con adesione del contribuente è effettuato anche sulla base di parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore; si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi 184 e 186 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come integrato dal comma 180 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995.

2. Le risultanze dei parametri oggettivi, dei coefficienti presuntivi e degli studi di settore sono oggetto di contraddittorio con il contribuente sulla base di elementi forniti da quest'ultimo che rivestano il requisito della certezza ovvero della plausibilità e ragionevolezza. Gli elementi predetti devono corrispondere a dati accertabili o verificabili anche in base alla comune esperienza.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici unici delle entrate in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il testo dell'art. 2-*bis* del D L. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n 656, come modificato dall'art. 1, comma 4-*bis*, del D.L. 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n 427 e dell'art. 1, comma 4, del D.L. 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n 495, è il seguente:

«Art. 2-*bis* *(Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'I.V.A.)*. 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2 La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati *di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4* del decreto-legge 10 luglio 1982, n 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti. *Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della notificazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie è sospeso per centoventi giorni.*

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo

6 Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'art. 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n 427

8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri I V A

9 Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994».

Note all'art. 1

- Per il testo dell'art. 2-*bis* del D L. n 564/1994 si veda in nota alle premesse

— Il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, è il seguente:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata)*. — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili

2 Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta, se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3 Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4 I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili La presente disposizione si applica a condizione.

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

Note all'art 2

- - Il testo dell'art. 12. comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente: «1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta».

— Per il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sul reddito si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo del comma 4 dell'art. 2-*bis* del D.L. n. 564/1994 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3

Il testo degli articoli 54 e 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 54 *(Rettifica delle dichiarazioni)*. — «L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23. 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-*bis*. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazióne, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33.

Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante.

[Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 12].

Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte».

Art. 55 *(Accertamento induttivo)*. — Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:

1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;

2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;

3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 3, commi 180, 184 e 186, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è il seguente:

«180. Il termine per la approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dall'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1996 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1996.

181. - 183. *(Omissis)*.

184. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondamentalmente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio di specifica attività svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata.

185. *(Omissis)*.

186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, dei supporti meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri».

— Il testo dell'art. 11 del D L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 11. — 1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attività.

1-*bis*. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 è determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in particolare del tipo di attività esercitata, dell'ambito economico in cui essa viene svolta, della organizzazione imprenditoriale o professionale, del tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio dell'attività, nonché dell'entità dell'apporto considerata anche con riferimento all'età del soggetto.

2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 è assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultanti dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonché ad enti ed istituti, ivi comprese società specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attività esercitata.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione.

5-*bis*. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte dirette e dalla direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovrà individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticità sufficienti a

consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attività di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili».

— Il testo dell'art. 62-*bis* del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come integrato dal comma 180 dell'art. 3 della legge n. 549/1995, è il seguente:

«Art. 62-*bis* (*Studi di settore*). — 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art 11 del D.L. 2 marzo 1989, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1996, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1996».

---

(1) Termine così prorogato dall'art. 3, comma 180, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(2) Decorrenza prorogata, dal 1995 al 1996, ai sensi dell'art. 3, comma 180, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

96G0334

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 aprile 1996.

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in prodotti di origine vegetale (recepimento della direttiva n. 95/38/CE) e in cereali e prodotti di origine animale (recepimento della direttiva n. 95/39/CE).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva del Consiglio n. 95/39/CE del 17 luglio 1995, concernente le quantità massime di residui sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale;

Vista la direttiva del Consiglio n. 95/38/CE del 17 luglio 1995, concernente le quantità massime di residui su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali del 9 agosto 1995 e del 12 agosto 1995;

Visti gli art. 5, ultimo comma, 6, lettere *c), h)* ed *i)*, e 7, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 95/38/CE e n. 95/39/CE, e ritenuto opportuno, su indicazione delle autorità deputate alla vigilanza, di integrare in forma redazionale omogenea le citate direttive 95/38/CE e 95/39/CE, con l'aggiunta di valori già autorizzati con precedenti ordinanze ancora in vigore e con l'adeguamento ai valori comunitari dei limiti convenzionali di determinazione analitica delle sostanze attive;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

c) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto ministeriale 9 agosto 1995.

Art. 2.

Esclusioni dal campo di applicazione

1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, per i quali è provato adeguatamente che sono destinati:

a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali;

b) alla semina o alla piantagione.

2. Il presente decreto non si applica ai cereali ed ai prodotti di origine animale, per i quali è provato adeguatamente che sono destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

Art. 3.

Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.

3. Nel caso di prodotti essiccati di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, per i quali non siano fissati limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti nell'allegato 1, tenendo conto della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione.

Art. 4.

Controlli

1. I controlli per il rispetto dei limiti massimi di residui, di cui all'art. 3, sono effettuati secondo i criteri indicati nei decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993.

Art. 5.

Misure di ispezione veterinaria

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, non pregiudica le misure di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale, in particolare le misure adottate conformemente a direttive comunitarie.

Art. 6.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e ai decreti ministeriali 9 agosto 1995 e 12 agosto 1995 non modificate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 aprile 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 62

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI

di residui (LMR) in prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, cereali ed altri prodotti vegetali, in attuazione di disposizioni comunitarie (valori sottolineati), nonché limiti massimi di residui provvisori in attesa di armonizzazione comunitaria (valori non sottolineati)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	*Note*
ALDICARB (insetticida)	Agrumi, noci di Pecan	0,2	Somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone espressa come aldicarb
	Fragole, banane	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Cavolfiori, cavoli di Bruxelles	0,2	
	Pomodori	0,1	
	Bietole rosse, carote, pastinaca, cavoli broccoli, cavoli cappucci, porri	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di lino, di colza e di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,2	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0.05	
	Cereali	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,6	
	Tabacco (essiccato commerciale)	3	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
AMITRAZ (insetticida - acaricida)	Arance, pomacee, pesche	1	Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz
	Agrumi (escluse le arance), drupacee (escluse le pesche), uve	0,4	
	Fragole, ribes a grappoli	0,02	
	Altra frutta	0,02	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	Note
	Pomodori	0,5	
	Melanzane, cucurbitacee	0,4	
	Altre solanacee	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di cotone	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Tè	0,1	
	Luppolo	50	
	Cereali	0,02	
METIDATION (insetticida)	Agrumi	2	
	Frutta a guscio	0,05	
	Pomacee	0,3	
	Drupacee (escluse le ciliege)	0,2	
	Uve	0,5	
	Olive	1	
	Ciliege	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Cipolle, scalogni, porri	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di colza	0,05	
	Semi di cotone	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Tè	0,05	
	Luppolo	3	
	Cereali	0,02	
METOMIL (insetticida)	Mele	1	Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil
	Uve	3	
	Pere, pesche	0,2	
	Agrumi, drupacee (escluse le pesche), ribes a grappoli, olive	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Ravanelli	0,5	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,2	
	Spinaci e simili	2	
	Solanacee, zucchini, cavolfiori, cavoli cappucci, lattuga, finocchi, carciofi	0,1	
	Cetrioli, cavoli (esclusi i cavolfiori e i cavoli cappucci), cavoli a foglia, lattughe e simili (esclusa la lattuga), erbe fresche, fagioli e piselli (con baccello)	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di soia	0,2	
	Semi di cotone	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	10	
	Cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	*Note*
PIRIMIFOS METILE (insetticida - acaricida)	Mandarini, actinidie	2	
	Agrumi (esclusi mandarini)	1	
	Mele, pere, prugne, uve, fragole	0,5	
	Mandorle, nocciole, pistacchi, noci, altre pomacee, drupacee (escluso le prugne), olive	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Carote, cavoli a infiorescenza	1	
	Cavoli di Bruxelles	2	
	Cipolle, pomodori, peperoni, cetrioli, cocomeri, cavoli a testa (esclusi i cavoli di Bruxelles), cavoli a foglia, cavoli-rapa, lattuga, spinaci, legumi freschi (esclusi i piselli senza baccello), sedani	0,5	
	Ortaggi a bulbo (escluse le cipolle), melanzane, cucurbitacee (esclusi cetrioli e cocomeri), lattughe e simili (esclusa la lattuga), bietola da foglia e da costa, erbe fresche, ortaggi a stelo (esclusi i sedani), funghi coltivati	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Piselli e fagioli da granella	0,5	
	Altri legumi da granella	0,05	
	Semi di lino, di arachide, di girasole, di colza, di soia e di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Cereali	5	
	Prodotti moliti (*)	2	(*) Provenienti dai cereali trattati
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erbe aromatiche ed infusionali (escluso tè), essiccato commerciale	0,5	
TIABENDAZOLO (fungicida)	Agrumi	6	
	Frutta a guscio	0,1	
	Pomacee, fragole	5	
	Banane	3	
	Ciliege, uve, lamponi, ribes a grappoli, uva spina	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Cavoli broccoli	5	
	Agli, cipolle	0,1	
	Bietole rosse, scalogni, pomodori, peperoni, cetrioli, meloni, cocomeri, cavoli cappucci, lattuga, fagioli, asparagi, sedani, porri, funghi coltivati	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate tardive	5	
	Patate precoci	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Frumento, riso	0,2	
	Altri cereali	0,05	
TIODICARB (insetticida)	Vedere METOMIL		

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI

di residui ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'allegato 1D del decreto ministeriale 9 agosto 1995

PARTE *A*

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (PPM)		
	di grassi delle carni, di grassi delle preparazioni di carni, di grassi delle frattaglie e di grassi animali elencati nell'allegato 1D alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1D; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato 1D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
1. METIDATION..........	0,02*	0,02*	0,02*
2. PIRIMIFOS-METILE......	0,05*	0,05*	0,05*

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:
— aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;
— aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

PARTE *B*

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (PPM)		
	di grassi delle carni, di grassi delle preparazioni di carni, di grassi delle frattaglie e di grassi animali elencati nell'allegato 1D alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1D, per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato 1D alle voci 0407 00, 0408
1. METOMIL - somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil	0,02*	0,02*	0,02*
2. TIODICARB			
3. AMITRAZ - somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4, - dimetilanilina, espressa come amitraz	Carne di pollame 0,02*		0,02
4. ALDICARB - somma di aldicarb, del suo solfossido e del suo solfone, espressa come aldicarb	0,01*	0,01*	0,01*
5. TIABENDAZOLO - somma di tiabendazolo e di 5-idrossitiabendazolo	0,1* (ad eccezione della carne ed altri prodotti ovini, bovini e caprini)		0,1*

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

96A3676

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, in Mirandola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola;

Vista la delibera del 1° aprile 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 15 e 16 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 15 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 15.

(Omissis).

Comma 2.

La misura dell'indennità di caria *e del rimborso spese è determinata dal consiglio di amministrazione*

Art. 16

(Omissis).

Comma 2.

Qualora per effetto di dismissioni la Fondazione pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle disposizioni vigenti e perda, altresì, il controllo della società bancaria conferitaria l'incompatibilità di cui al precedente comma cessa di essere applicata.

96A3678

DECRETO 29 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, in Spoleto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto;

Vista la delibera del 5 dicembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorele dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 5, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 21 e 25 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 5, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 21 e 25 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 2.

1. *La Fondazione persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale. In particolare, essa promuove lo sviluppo socio economico della regione Umbria, mediante interventi preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, mantenendo le finalità di assistenza e di beneficenza a tutela delle categorie sociali più deboli nonché quelle di pubblica utilità, già proprie della Cassa di risparmio di Spoleto e privilegiando la tradizionale zona di presenza e di operatività della Cassa stessa. Nel perseguimento delle finalità indicate dal presente statuto la Fondazione ha cura di conservare nel tempo il valore economico del proprio patrimonio.*

2. *La Fondazione può porre in essere le attività ed effettuare le operazioni — finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari — comunque occorrenti per l'amministrazione ed il conseguimento delle finalità istituzionali, assumere pubblici servizi in regime di concessione, nonché compiere tutte le operazioni strumentali e/o connesse al conseguimento delle finalità medesime nei settori di intervento di cui al precedente primo comma, con esclusione dell'esercizio diretto dell'attività bancaria.*

3. *La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, definisce periodicamente programmi anche pluriennali di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati, individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili ed eventualmente limitando in via transitoria l'attività della Fondazione ad uno o più settori tra quelli previsti dal presente statuto.*

4. *I criteri e le modalità relativi allo svolgimento dell'attività della Fondazione, nei settori previsti dal presente statuto, sono disciplinati dal regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale.*

5. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

Art. 5.

(Omissis).

2. *La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della Società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della Società conferitaria, una quota dei proventi derivanti dalla (ovvero dei dividendi della) partecipazione nella società medesima in misura non inferiore al 10%.*

(Omissis).

4. *I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.*

5. Fin quando sussiste l'obbligo di legge, una quota pari ad un quindicesimo dei proventi.... *(omissis).*

Art. 8.

(Omissis).

3. Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, probità ed onorabilità come previsto dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle società bancarie, e devono dare, o devono aver dato, personali contributi di rilievo *nei settori dell'arte, della cultura, dell'istruzione, della scienza della sanità, del lavoro e dell'impresa,* da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 9.

1. La qualità di socio si acquista:

(omissis);

c) a seguito di dichiarazione da parte del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione delle seguenti istituzioni culturali, enti ed organismi economico professionali nel limite del 20% del numero massimo dei soci di cui al precedente art. 8, comma 1:

(omissis);

*c.*24 Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia *(omissis).*

5. I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento *degli organi* della Fondazione.

6. *L'attribuzione del potere di nomina agli enti ed alle istituzioni è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento della Fondazione e non comporta rappresentanza dei soggetti cui è affidata la nomina, in seno alla Fondazione stessa*

7. La qualità di socio delle persone fisiche dura dieci anni dalla data della nomina ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, fino al compimento del mandato, se questo scade in un momento successivo.

8. Le persone fisiche decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di amministrazione, qualora, senza giustificato motivo, non siano intervenute o non si siano fatte rappresentare in assemblea per tre adunanze consecutive, quando abbiano riportato una condanna in sede penale che menomi la onorabilità nonché quando nei loro confronti siano venute meno le condizioni richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

9. La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

10. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

Art. 11.

1. L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

sulla nomina dei sindaci;

sulla determinazione della misura del compenso annuo e della medaglia di presenza dei componenti il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale *e le eventuali commissioni tecniche e scientifiche consultive,* nonché del rimborso forfettario delle spese dagli stessi sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sulle modifiche statutarie;

sull'adozione e/o modifica del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale nonché dell'eventuale e transitoria limitazione dell'attività della Fondazione — di cui al precedente art. 2 terzo comma — ad uno o più settori tra quelli previsti dal presente statuto;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

Per la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, l'assemblea dei soci tiene conto della necessità di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione.

2. L'assemblea, inoltre, delibera sulla proposta del consiglio di amministrazione di destinazione dell'avanzo di esercizio.

Art. 14.

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da dodici componenti nominati dall'assemblea; di essi almeno dieci sono scelti tra i soci ordinari; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due quadrienni anche non consecutivi. I componenti il consiglio, comunque, rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, fatte salve le norme di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. I componenti il consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti normative per i partecipanti al capitale delle banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile, *e debbono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza anche fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione.*

(Omissis).

3. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione coloro che, all'atto della nomina, abbiano già compiuto il settantacinquesimo anno di età.

4. Non possono ricoprire la carica di componenti il consiglio coloro che, in qualsiasi momento, versino in una situazione di incompatibilità prevista dalla legge o dal presente statuto o perdano, se soci, tale qualità. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

5. Decade altresì da componente colui che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

6. Il venir meno per dimissioni o altra causa della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero consiglio. In tal caso questo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli adempimenti relativi alla sua ricostituzione da realizzarsi entro trenta giorni. Se entro questo termine il consiglio non è stato ricostituito, ad iniziativa di singoli consiglieri decaduti o del presidente del collegio sindacale, sarà richiesta al Ministro del tesoro la nomina di un commissario con i poteri dell'assemblea per la ricostituzione del consiglio.

7. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, con la maggioranza assoluta di tutti i componenti e restano in carica fino alla scadenza del mandato di consigliere. Le dimissioni dalla carica di presidente o di vice presidente non comportano anche le dimissioni da consigliere.

Art. 17.

(Omissis).

3 Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la *proposta* di modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e per la permanenza in tale qualità, da esprimersi con delibera assunta a maggioranza assoluta di voti, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;

la nomina del presidente e del vice presidente e la cooptazione di consiglieri;

la nomina del segretario generale, la sua revoca, ovvero la attribuzione e la revoca delle funzioni di segretario generale ad un consigliere;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la determinazione annuale dei programmi e dei progetti di attività della Fondazione nei settori indicati all'art. 2 e le relative modalità di attuazione;

l'acquisto, la vendita, la permuta e la cessione in genere di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria o della società che ne detiene il controllo e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione di pertinenza delle azioni stesse, da decidersi con delibera assunta con il voto favorevole di almeno due terzi, arrotondati all'unità superiore, dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione di patti e accordi in genere relativi alla gestione delle partecipazioni;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e le proposte all'assemblea dei soci per la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

l'assunzione del personale dipendente, la determinazione del relativo trattamento economico e normativo, la risoluzione del rapporto di lavoro;

con maggioranza qualificata il consiglio di amministrazione approva la proposta per la modifica del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale nonché l'eventuale limitazione transitoria, per periodi di tempo definiti, dell'attività della Fondazione ad uno o più settori tra quelli previsti dal presente statuto.

4. *Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. Possono essere chiamati a fare parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti del consiglio di amministrazione ed i soci della Fondazione.*

Art. 19.

1. Presso la Fondazione funziona un collegio sindacale composto da tre membri *effettivi e due supplenti* con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal D.L.vo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

(Omissis).

Art. 21.

(Omissis).

2. I componenti stessi non possono ricoprire più di *tre* cariche in organi di società od enti nei quali la Fondazione abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo o di riferimento.

3. Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale compete un compenso annuo rapportato alle rispettive funzioni. *Nel caso di svolgimento contemporaneo di cariche anche presso la società conferitaria il compenso annuo della Fondazione verrà ridotto del 50%.* Agli stessi componenti compete altresì, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza ed il rimborso a piè di lista ovvero in forma forfettaria delle spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni. I compensi, le medaglie di presenza ed i rimborsi forfettari sono determinati dall'assemblea e sono erogati secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

5. Qualora *i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale ricoprano* contemporaneamente cariche negli organi amministrativi o di controllo di società partecipate, direttamente o indirettamente dalla Fondazione in posizione di controllo o di riferimento, per le quali *percepiscano* una remunerazione annua, *il compenso annuo della Fondazione si riduce di un importo pari all'eccedenza del doppio del compenso più alto corrisposto per le predette cariche, fatto salvo in ogni caso il disposto del terzo comma del presente articolo in caso di cumulo con cariche della società conferitaria.*

Art. 25.

(Omissis).

3. La completa integrazione della compagine sociale di cui all'art. 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n 356, recepito nell'art. 9 del presente statuto, dovrà essere realizzata nel termine di un *decennio* dall'approvazione dello statuto. Occorrendo, tale integrazione potrà essere effettuata elevando temporaneamente il numero massimo dei soci previsto dall'art. 8 del presente statuto, con riassorbimento, nel prosieguo, dell'eccedenza. Finché l'integrazione non sarà completata, di anno in anno potranno eleggersi nuovi soci ai sensi della lettera *a)* del primo comma dell'art 9 del presente statuto in numero non superiore a due ottavi (con arrotondamento dei risultati frazionari all'unità intera inferiore) di quelli dichiarati dal consiglio di amministrazione ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma.

(Omissis)

8 *Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art 14, comma 1.*

96A3677

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott.ssa Federica Gasparrini, on. Elena Montecchi e sen. Antonio Pizzinato.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1996, Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 10, recante la nomina del prof. Tiziano Treu a Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1996, Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 14, recante la nomina a Sottosegretari di Stato della dott.ssa Federica Gasparrini, dell'on. Elena Montecchi e del sen. Antonio Pizzinato;

Visto l'art. 2, comma primo, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1974, concernente le competenze delle divisioni e delle relative sezioni delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sulla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, recante determinazione degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, recante soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, quale modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale;

Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833, per l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, recante nuove norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 22 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sull'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine;

Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 7 luglio 1988, n. 254, recante norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 362, recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1989, n. 192, in ordine alla istituzione di una specifica struttura organizzativa in materia di orientamento e addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di Cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, avente ad oggetto la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visti i decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, concernenti modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1993, n. 166, recante il regolamento concernente l'organizzazione della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 626/1994;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati al Ministro gli affari concernenti la direzione politica, la definizione degli obiettivi, la fissazione dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; in particolare, sono riservati in ogni caso al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e con il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti l'individuazione degli uffici, la definizione delle piante organiche e le direttive per l'organizzazione degli uffici;

e) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio;

f) le richieste di pareri obbligatori o di carattere generale al Consiglio di Stato ed all'Avvocatura dello Stato;

g) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di commissari liquidatori delle cooperative, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del

Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati e la messa in liquidazione delle società cooperative;

h) la presidenza del consiglio di amministrazione;

i) le materie di competenza della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale, della Direzione generale della cooperazione, dell'Ufficio centrale per la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori;

l) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

m) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini, rilevazioni etc. con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

n) i criteri relativi alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni;

o) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali e collegiali;

p) le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonché gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;

q) i provvedimenti relativi alla nomina, alle promozioni ed ai trasferimenti di sede del personale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa e le autorizzazioni al personale dipendente a compiere missioni all'estero;

r) le materie di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

Art. 2.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato dottoressa Federica Gasparrini:

1) le materie di competenza della Direzione generale dei rapporti di lavoro, con particolare riferimento all'attuazione della normativa concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

2) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Abruzzo, Calabria; Emilia-Romagna; Marche, Sardegna e Valle d'Aosta;

3) la presidenza della Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico e della Commissione centrale per il lavoro a domicilio;

4) la presidenza della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.

Art. 3.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Elena Montecchi:

1) le materie di competenza della Direzione generale per l'impiego;

2) le materie di competenza della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro;

3) la presidenza della Commissione centrale per l'impiego;

4) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Basilicata, Lazio, Molise, Piemonte, Toscana e Veneto;

5) la presidenza della Commissione centrale prevista dall'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sulla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

Art. 4.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Pizzinato:

1) le materie di competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale, compresa, in particolare, la formazione del personale, la informatizzazione del Ministero, nonché la riorganizzazione dello stesso relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2) l'indirizzo e l'organizzazione del lavoro dell'attività ispettiva;

3) la progettazione e la gestione dei progetti inerenti ai lavori socialmente utili, rapporti con i Ministeri e le amministrazioni pubbliche concernenti detti progetti;

4) le questioni attinenti alla definizione ed applicazione dei patti territoriali nelle aree depresse del territorio nazionale e degli obiettivi 1, 2 e 3 della CEE;

5) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Puglie e Umbria;

6) le questioni attinenti all'applicazione dell'accordo 23 luglio 1993 in materia di diritti e rappresentanze sindacali;

7) il coordinamento delle attività connesse con la riallocazione delle sedi del Ministero.

Art. 5.

Sono riservate al Ministro tutte le materie di competenza delle Direzioni generali non delegate ai Sottosegretari.

La delega agli on.li Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi negli articoli precedenti quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Roma, 6 giugno 1996

Il Ministro: TREU

96A3724

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ORDINANZA 12 giugno 1996.

Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1995-1996 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico. (Ordinanza n. 1/1996).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15;

Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto «Scuola», in ordine al quale sono state sentite le organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;

Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, «per rimuovere un persistente contrasto in ordine alla inammissibilità di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami» di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il «Lodo» con il quale ha giudicato «che quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla *ratio* della legge n. 146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo», motivando che:

«*a)* lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami e legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990)»;

«*b)* il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalità di svolgimento predeterminate dalle competenti autorità scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero»;

Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 46/1990, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato «idoneo» nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo «realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera *a)* dell'art. 13 della legge n. 146/1990»;

Vista la deliberazione del 25 gennaio 1996 della citata commissione di garanzia, con la quale è stata confermata l'attuale vigenza del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 159 dell'11 maggio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1995), con la quale sono stati determinati per l'anno scolastico 1995-1996 per tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami;

Visto il telefax del 30 maggio 1996 del Sindacato nazionale precari della scuola italiana (Si.Na.P.S.I.), con il quale è stata comunicata la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del comparto scuola diretti in particolare alla «astensione dalle operazioni di scrutinio finale nei giorni 15 giugno e 17 giugno 1996 in tutte le scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la nota n. 682 del 7 giugno 1996, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto al Ministro per la funzione pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione, non consentono «di completare gli scrutini in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento degli esami di licenza media e di quelli di maturità» per cui la partecipazione agli scioperi programmati «in taluni casi potrebbe determinare ritardi nella ultimazione degli scrutini con conseguenze negative sul regolare inizio e la conclusione degli esami»;

Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attività riguardanti il regolare svolgimento delle operazioni degli scrutini finali e degli esami finali discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attività sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale «istruzione pubblica» per garantire nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'istruzione; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e nell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, allo stato in vigore come precisato nella citata deliberazione della commissione di garanzia del 25 gennaio 1996;

Considerato che le agitazioni in atto nel comparto scuola e le relative modalità e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse dal Ministro della pubblica istruzione, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera *d)*, in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono, rispetto alle date fissate nel calendario scolastico con la richiamata ordinanza n. 159 dell'11 maggio 1995 del Ministro della pubblica istruzione, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali e degli esami finali;

Vista la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale — in riferimento ad analoga vicenda di sciopero relativa alle attività conclusive dell'anno scolastico 1982-1983 — è stato sancito che:

«non costituisce attività antisindacale la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta è volta non ad impedire l'esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella insussistenza di un obbligo della p.a. di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio»;

«né può sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della pubblica istruzione, prestazioni di minore importanza e che la p.a. non accusava nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed, attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante, costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione annuale che impegna la massima responsabilità dei docenti e degli studenti (ed indirettamente le attese della vita e della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)»;

Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali, rispettivamente, è stato precisato che gli scioperi interessanti le attività di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/1990 ed è stato ribadito quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990 «che non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami»;

Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata commissione di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1991-1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia:

a) «in quanto» contrastano «col disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990, il quale esclude — come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente conferma — la differibilità dello svolgimento delle operazioni inerenti agli scrutini finali»;

b) in quanto «in base all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato idoneo dalla commissione in data 10 ottobre 1991 prevede che le attività relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste dal calendario scolastico»;

Vista la deliberazione del 27 maggio 1993 della commissione di garanzia, con la quale sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1992-1993, motivando che «l'iniziativa conflittuale descritta costituisce violazione del precetto legale e convenzionale dell'indifferibilità delle operazioni terminali dei cicli di istruzione»;

Viste le deliberazioni della commissione di garanzia del 20 e 27 luglio 1995, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1994-1995;

Atteso che, nonostante che alla citata organizzazione sindacale Si.Na.P.S.I., promotrice delle azioni di sciopero in precedenza riportate sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, l'invito a desistere dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non sono cessate le agitazioni e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetto;

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere, che — in relazione al termine previsto dal calendario scolastico 1995-1996 di conclusione e di pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale — impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con l'organizzazione sindacale che ha promosso le azioni di sciopero in precedenza riportate;

Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1995-1996, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di sciopero, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;

Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalità indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi;

Considerato, infine, che le attività inerenti a tutti gli scrutini finali ed esami finali — ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 — rientrano negli obblighi di servizio come individuati dalla vigente normativa in materia e che le stesse consuete attività, per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, anche del necessario personale direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1996), con il quale il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... della legge 12 giugno 1990, n. 146» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le... aree: 1 Funzione pubblica...»;

Ordina:

Art. 1.

Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione

1. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario, relativo all'anno scolastico 1995-1996, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2.

Adempimenti dei responsabili degli uffici scolastici provinciali e dei capi di istituto

1. I capi di istituto — o i loro delegati, o, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dai provveditori agli studi, o da chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — provvedono, alle date previste, alla convocazione dei consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Qualora le operazioni di scrutini finali e quelle riguardanti gli esami finali non possano essere iniziate, effettuate o completate alle date previste dal citato calendario scolastico, a causa dell'astensione dei docenti dalle relative attività, ovvero per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività medesime, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque, non partecipano alle operazioni predette, ovvero che, non prestando la consueta attività, ne impediscono l'inizio e la conclusione alle date previste dal richiamato calendario scolastico. In tale ultima ipotesi alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini finali alle date fissate ed il regolare inizio e conclusione degli esami finali, in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

3. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — in relazione alle esigenze di natura amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegate direttamente o immediatamente strumentali alle consuete attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni da parte del relativo necessario personale.

4. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — sono tenuti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza, a procedere nei confronti dell'indicato personale alla contestazione della violazione delle citate disposizioni, immediatamente, ove possibile, ovvero a mezzo di notificazione, redigendone, in entrambi i casi, apposito processo verbale, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. A conclusione delle programmate azioni di sciopero i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — comunicano ai competenti provveditori agli studi e questi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — al Ministro della pubblica istruzione i nominativi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario che non abbia svolto le prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altresì i processi verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del presente articolo.

6. I provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — sono tenuti agli stessi adempimenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo presente articolo.

Art. 3.

Obblighi del personale scolastico

1. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 — sono tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti di cui al citato art. 2, a prestare la propria consueta attività per assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal citato calendario relativo all'anno scolastico 1995-1996, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.

2. I docenti, ai sensi della vigente normativa in materia sono tenuti alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario scolastico 1995-1996, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali, attività che costituiscono, per i docenti medesimi, obbligo di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi mediante lo svolgimento della consueta attività, che, anche in riferimento al richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, non può esternarsi in comportamenti meramente dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attività che solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutini finali con l'intento di protrarre surrettiziamente, rispetto alle date previste dal calendario scolastico, la conclusione degli stessi scrutini finali e di conseguenza l'inizio, l'effettuazione e la conclusione degli esami finali.

3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è tenuto allo svolgimento delle consuete prestazioni collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il Ministro della pubblica istruzione comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 2.

2. Il personale che non adempie alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione di dette sanzioni è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 — ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle rispettive competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro della pubblica istruzione, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai responsabili degli uffici scolastici provinciali, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — a loro volta, ne curano l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti per l'affissione ai rispettivi albi, a cura dei capi di istituto — o di chi li sostituisce ai sensi del dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;

b) al Sindacato nazionale precari della scuola italiana (Si.Na.P.S.I.), nella persona del legale rappresentante;

c) all'ente RAI-TV, nella persona del legale rappresentante affinché provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Efficacia temporale

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione, e fino alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali per l'anno scolastico 1995-1996. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza — daranno comunicazione ai competenti provveditori agli studi, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento —, a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Norme finali

1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1996

Il Ministro: BASSANINI

96A3739

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 maggio 1996.

Nomina del liquidatore della Società esercenti mutua assicurazione Firenze - S.E.M.A.F., in Firenze.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti in particolare gli articoli 65 e 70 del predetto decreto legislativo;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 28 gennaio 1926 e 7 agosto 1968, in base ai quali risulta che la Società esercenti mutua assicurazione Firenze - S.E.M.A.F., con sede legale in Firenze, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo altri danni ai beni, limitatamente al bestiame da macello, di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, rilasciata alla SEMAF, Società esercenti mutua assicurazione Firenze, con sede in Firenze, via de' Ginori, 16;

Vista la delibera dell'assemblea dei soci della società SEMAF, in data 18 dicembre 1995 che ha disposto la liquidazione volontaria della predetta impresa e l'ulteriore documentazione fornita;

Vista l'istanza con la quale la società SEMAF ha richiesto l'approvazione della nomina del sig. Valerio Torelli quale liquidatore;

Ritenuto che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della predetta istanza;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la nomina del sig. Valerio Torelli nell'incarico di liquidatore della SEMAF, Società esercenti mutua assicurazione Firenze, con sede in Firenze, via de' Ginori, 16, posta in liquidazione volontaria.

Art. 2

È decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata con i già citati decreti ministeriali alla società SEMAF, con sede in Firenze, via de' Ginori, 16.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A3684

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 28 maggio 1996.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la deliberazione del senato accademico in data 7 dicembre 1995 con la quale, anche sulla scorta della deliberazione del consiglio di amministrazione in pari data, è stato approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Cassino;

Visto il decreto datato 14 marzo 1996 con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità e di merito;

Vista la deliberazione del senato accademico del 10 maggio 1996 con la quale, anche sulla scorta della deliberazione del consiglio di amministrazione in data 30 aprile 1996, sono stati esaminati i rilievi ministeriali ed è stato deliberato, con voto unanime, di conformarsi in gran parte agli stessi, di rigettarne alcuni e di accoglierne parzialmente altri, modificando e integrando di conseguenza il testo dello statuto già approvato nella seduta del 7 dicembre 1995;

Ritenuto ultimato il procedimento preliminare prescritto per l'emanazione dello statuto;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di disporre che lo statuto entri in vigore il 1° giugno 1996;

Decreta:

Articolo unico

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il 1° giugno 1996, lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, descritto nell'allegato documento costituito da 19 fogli contenenti 42 articoli e 2 tabelle, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università e inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Cassino, 28 maggio 1996

Il direttore: PECERE

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Natura e ruolo dell'Università)

1. L'Università di Cassino, di seguito denominata Università, è un'istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato, che, attraverso lo svolgimento delle sue attività istituzionali - didattiche, di ricerca e di servizio - ha come fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze.
Essa è una comunità di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo che si organizza ed opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.

2. L'Università:

- favorisce lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e alla cooperazione ed integrazione delle culture;

- afferma in ogni sua azione il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento di qualsiasi natura;

- informa la propria attività al rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento;

- riconosce, nel rispetto del carattere unitario dell'ateneo, l'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche;

- promuove azioni che favoriscono il superamento di ogni tipo di discriminazione;

- imposta la propria azione al metodo democratico, garantendo la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicurando la pubblicità a tutti gli atti conseguenti;

- valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture;

- imposta le proprie attività su criteri di efficienza e di efficacia, attraverso gli strumenti della programmazione per obiettivi e della valutazione;

- promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio;

- favorisce, nell'ambito della sua vocazione internazionale, gli scambi culturali e la mobilità dei docenti e degli studenti.

3. Le norme di attuazione del presente statuto sono contenute nel regolamento generale d'ateneo, nel regolamento didattico d'ateneo, nel regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel regolamento degli studenti, nonché in quelli di ciascuna struttura didattica e di ricerca.

Art. 2
(Attività didattiche e formative)

1. L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i seguenti titoli:
- diploma universitario;
- diploma di laurea;
- diploma di specializzazione;
- dottorato di ricerca.

2. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi e assicura, anche in concorso con soggetti esterni, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-universitari.

3. L'Università prevede corsi di formazione e aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, e favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

4. L'Università, anche nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8, può attivare :

a) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché

quelli per la formazione permanente e ricorrente;

c) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.

5. L'Università, per attività didattiche di rilevante impegno che coinvolgano più atenei, anche stranieri, può istituire centri interuniversitari per la didattica, così come può istituire, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8, strutture di comune interesse finalizzate alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Art. 3
(Attività di ricerca scientifica)

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture dell'ateneo o da singoli ricercatori in campo umanistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca, fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'ateneo.

2. L'Università pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori scientifici.

3. L'Università, per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano più atenei, anche stranieri, può istituire centri interuniversitari per la ricerca. Così come, pur riconoscendo prioritario lo sviluppo della ricerca di base, può istituire, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8, strutture di comune interesse volte a favorire l'utilizzazione dei risultati della ricerca da parte del mondo della produzione e del lavoro.

4. L'Università assicura ai professori e ai ricercatori, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'ateneo, la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

Art. 4
(Attività di servizio esterna)

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità, l'Università può svolgere, con il proprio personale e le proprie strutture, attività di formazione, ricerca e consulenza per conto di soggetti esterni.

2. Una quota dei proventi derivanti da tali attività è destinata al finanziamento della ricerca di base dell'ateneo.

Art.5
(Interventi a favore del diritto allo studio)

1. Oltre a quanto previsto all'art.2, l'Università provvede ad attuare i contenuti dell'art.12 della legge 2 dicembre 1991, n.390.

2. L'Università, ai sensi dell'art.13 della Legge 2 dicembre 1991, n.390, provvede a instaurare forme di collaborazione con gli studenti nelle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio, con esclusione di ogni attività di tipo istituzionale o che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.
Le norme relative sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

3. L'Università, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, può istituire borse di studio per studenti e giovani laureati, e fornire sussidi agli studenti per tirocini, anche all'estero.

Art.6
(Attività culturali, ricreative e sociali)

1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale universitario e degli studenti, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse.

Art. 7
(Strutture di ospitalità)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla più ampia realizzazione possibile del diritto ad un'efficace attività didattico-formativa, l'Università può costituire strutture per l'ospitalità.

2. Il personale dell'Università può usufruire di

tali strutture, con le modalità e con gli oneri fissati da apposito regolamento, solo per brevi periodi e comunque dopo che siano state soddisfatte richieste di ospitalità di studiosi esterni, italiani e stranieri, soggiornanti per motivi culturali o di cooperazione didattico-scientifica.

3. Per realizzare le strutture di cui al presente articolo, l'Università si coordina con gli enti territoriali. In assenza di strutture apposite e fino alla loro realizzazione, l'Università può convenzionarsi con soggetti esterni.

Art. 8
(Disciplina dei rapporti con l'esterno)

1. L'università stabilisce rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati e persone fisiche e giuridiche, nazionali e stranieri.

2. A tal fine, a seconda dei casi, stipula contratti e convenzioni, partecipa a consorzi, aderisce ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali, sia in Italia che all'estero.
Le relative procedure di attuazione sono disciplinate dal regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'

Art. 9
(Organi e strutture dell'Università)

1. L'organizzazione dell'Università e delle sue strutture si ispira ai principi della sussidiarietà e del decentramento, e rispetta la distinzione tra poteri di indirizzo e governo e attività di gestione.

2. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, il senato degli studenti.

3. L'attività di gestione spetta al direttore amministrativo.

4. L'Università si articola in strutture didattiche, di ricerca, di servizio e amministrative.

5. Sono strutture didattiche dell'Università le facoltà e, nel loro ambito, le scuole di specializzazione.

Le facoltà sono anche le strutture di appartenenza per i docenti e i ricercatori.
L'elenco delle facoltà e delle scuole attualmente istituite è riportato nella tabella A, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 38.

6. Sono strutture di ricerca dell'Università i dipartimenti e i centri interdipartimentali di ricerca.
L'elenco dei dipartimenti già istituiti è riportato nella tabella B, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 38. L'istituzione di nuovi dipartimenti, in aggiunta o in sostituzione di quelli contenuti nella tabella B, avviene con decreto rettorale, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, le facoltà e i dipartimenti interessati.

7. Sono strutture di servizio dell'Università, strumentali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca e all'assolvimento dei suoi compiti, i centri di servizio.

8. Sono strutture amministrative della Università l'unità amministrativa centrale e le altre unità cui sia attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

TITOLO III
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 10
(Il rettore)

1. Il rettore sovrintende a tutte le attività dell'Università e la rappresenta ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, assicurando l'unitarietà degli indirizzi da questi espressi e promuovendone e coordinandone l'attuazione;

b) emanare lo statuto e i regolamenti;

c) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento, delle strutture e dei servizi dell'Università, anche al fine di assicurare il buon anda-

mento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;

d) curare l'osservanza di tutte le norme del l'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti;

e) esercitare, secondo le vigenti disposizioni, l'autorità disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori;

f) stipulare gli accordi di cooperazione internazionale e i contratti e le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale non affidati alle singole strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

g) presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'Università, da inoltrare al Ministro;

h) attribuire le funzioni di direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione;

i) esercitare, per particolari motivi di necessità e urgenza, da specificare nel provvedimento relativo, i poteri di avocazione per singoli atti del direttore amministrativo;

j) designare, sentito il senato accademico, i rappresentanti dell'Università in organismi esterni, ivi compreso l'A.DI.S.U.;

k) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva.

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il rettore nomina, con proprio decreto, un prorettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

3. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo quali pro-rettori delegati. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.

4. Il rettore viene eletto tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo e dura in carica quattro anni.

L'elettorato attivo è costituito da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo;

b) i ricercatori confermati;

c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione;

d) i componenti il senato degli studenti e i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà.

I voti esprimibili dai componenti di cui alla lettera d) del presente comma non devono, comunque, superare il 20% dei voti espressi dalle componenti di cui alle lettere a) e b)

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Il rettore é nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 11
(Senato accademico)

1. Il senato accademico è l'organo di indirizzo e governo dell'Università in materia di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca.

Spetta al senato accademico:

a) elaborare, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture, i piani pluriennali di sviluppo e approvarli, sentito, per gli aspetti di propria competenza, il consiglio di amministrazione;

b) approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il piano annuale delle attività, formulato all'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo;

c) deliberare, sentito il consiglio di amministrazione, la ripartizione della spesa complessiva dell'organico di ateneo di cui al comma 12 dell'art. 5 della legge 537/93 tra quella relativa ai professori e ai ricercatori e quella relativa al personale tecnico-amministrativo;

d) deliberare, nell'ambito della spesa relativa ai professori e ai ricercatori, le modifiche di organico;

e) programmare, tenendo conto dei piani pluriennali di sviluppo di cui alla lettera a), la ripartizione delle diverse tipologie di posti tra le facoltà, stabilendo, nel contempo, le priorità in base alle quali effettuare la copertura dei posti in dipendenza delle disponibilità via via determinatesi;

f) assegnare i posti ai diversi settori scientifico-disciplinari, sentite le facoltà interessate;

g) definire priorità e criteri in ordine alla formazione dell'organico del personale tecnico afferente alle strutture scientifiche e di servizio;

h) esprimere parere obbligatorio sulla definizione della pianta organica del personale tecnico-amministrativo;

i) approvare le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale, non affidate alle singole strutture didattiche, scientifiche e di servizio, che non comportano oneri finanziari a carico dell'Università;

j) esprimere parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione;

k) esprimere parere obbligatorio sull'attribuzione dell'autonomia di spesa alle strutture comunque denominate;

l) esprimere parere obbligatorio sulla determinazione dell'importo delle tasse e dei contributi studenteschi;

m) deliberare, sentito il consiglio di amministrazione, sulla costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche, scientifiche e dei centri di servizio di supporto alla didattica e alla ricerca;

n) deliberare, sentito il consiglio di amministrazione, l'istituzione dei centri universitari e interuniversitari;

o) approvare gli indicatori per la valutazione della didattica e della ricerca, necessari ed occorrenti per le attività del nucleo di cui all'art. 23;

p) determinare, sentite le facoltà e i dipartimenti, l'entità delle risorse da destinare annualmente per la ricerca, la didattica e il funzionamento delle strutture comunque connesse, e ripartirle tra le stesse;

q) deliberare le modifiche di statuto secondo le procedure indicate nell'art. 38;

r) deliberare i regolamenti di cui agli artt. 27, 28, 30 del presente statuto, secondo le procedure indicate negli stessi articoli;

s) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 29 e sulle modifiche dello stesso.

t) esercitare il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame;

u) deliberare sulle afferenze dei professori e dei ricercatori ai dipartimenti, viste le proposte degli stessi;

v) deliberare la quota dei proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 4 da destinare alla ricerca di base;

w) pronunciarsi sulle proposte del senato degli studenti;

x) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.

Le procedure di convocazione e le norme di

funzionamento del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
Il senato accademico dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del rettore.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;
b) il prorettore vicario;
c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario;
d) i presidi di facoltà;
e) una rappresentanza di direttori di dipartimento in numero pari a quello dei presidi;
f) un numero di studenti, designati dal senato degli studenti, pari alla metà del numero dei presidi, con arrotondamento all'intero superiore.

Nel caso in cui il numero degli studenti, di cui al precdente comma, risulti inferiore al 15% dei componenti il senato accademico, la loro rappresentanza è posta pari al 15%, con arrotondamento all'intero superiore.

Alle deliberazioni relative alla programmazione dello sviluppo dell'Università possono partecipare, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati interessati alle attività dell'Università che il senato ritiene di sentire.
Per l'elezione della rappresentanza dei direttori di dipartimento, il senato accademico determina, secondo criteri di affinità culturale ed equilibrio numerico, un numero di accorpamenti di dipartimenti pari a quello delle facoltà. Per ciascun accorpamento il rappresentante dei direttori è eletto da tutti gli afferenti ai dipartimenti accorpati.
I componenti del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 12
(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e governo dell'Università in materia finanziaria ed economico-patrimoniale.
Spetta al consiglio di amministrazione:

a) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 29, e le relative modifiche, con le procedure indicate nello stesso art. 29;

b) approvare, sentito il senato accademico, i bilanci annuali e pluriennali di previsione;

c) approvare il rendiconto consuntivo;

d) deliberare, sentito il senato accademico, a quali strutture attribuire autonomia finanziaria e di spesa, nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art. 29;

e) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Università;

f) esprimere parere obbligatorio sulle modifiche di statuto;

g) approvare i contratti e le convenzioni che comportino oneri a carico del bilancio, salvo quelli di competenza del direttore amministrativo;

h) deliberare, sentito il senato accademico, la pianta organica di ateneo del personale tecnico e amministrativo e di quello dirigente;

i) approvare gli indicatori per la valutazione della gestione e dell'andamento dell'azione amministrativa, necessari ed occorrenti per le attività del nucleo di cui all'art. 23;

j) esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere a), b), c) m) ed n) del primo comma dell'art. 11 del presente statuto;

k) deliberare, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, i programmi edilizi dell'ateneo ed approvare i relativi interventi attuativi;

l) esprimere parere sulla proposta formulata dal rettore circa la nomina del direttore amministrativo;.

m) determinare, sentiti il senato accademico e il senato degli studenti, l'importo delle tasse e dei contributi studenteschi;

n) approvare i regolamenti di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul

diritto di accesso ai documenti amministrativi;

o) determinare la misura della indennità dovuta per lo svolgimento delle funzioni di rettore e di direttore amministrativo, nonché, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di comparto, il trattamento economico accessorio dei dirigenti.

p) determinare la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente statuto e, ancora, la misura di eventuali compensi per attività svolte in commissioni o in altri organismi.

q) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando occorre, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo.
Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del senato accademico.

3. Il consiglio di amministrazione é composto da:

a) il rettore;
b) il prorettore vicario;
c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario;
d) due professori di ruolo di prima fascia;
e) due professori di ruolo di seconda fascia;
f) due rappresentanti dei ricercatori;
g) tre rappresentanti degli studenti;
h) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Università con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca. Il contributo deve essere non inferiore ad un ammontare fissato dal consiglio di amministrazione.

I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d), e), f), h), nonché di quella indicata alla precedente lettera g) e le relative procedure di elettorato sono fissate, rispettivamente, dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento degli studenti.
Il consiglio di amministrazione é nominato con decreto del rettore.

Art. 13
(Senato degli studenti)

1. Il senato degli studenti è un organismo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'ateneo.

2. Spetta al senato degli studenti:

a) esprimere parere in merito al regolamento degli studenti e, per quanto di propria competenza, in merito al regolamento generale di ateneo, al regolamento didattico di ateneo, e ai regolamenti delle facoltà e delle scuole di specializzazione;

b) formulare al senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di ordinamenti didattici, organizzazione delle attività didattiche, organizzazione di servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari, tutorato, diritto allo studio;

c) proporre le regole generali da applicare nell'ateneo per lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, di cui all'art. 2 del presente statuto, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia;

d) decidere, nell'ambito delle regole generali approvate di cui alla lettera c), i programmi, l'effettiva attuazione delle iniziative e l'utilizzazione delle risorse assegnate.

e) designare tra i suoi componenti i rappre-

sentanti nel senato accademico;

f) esprimere parere obbligatorio sulle tasse e sui contributi studenteschi e sugli interventi di attuazione del diritto allo studio.

3. Sulle proposte di cui al punto b) del comma 2, il senato accademico deve pronunciarsi con deliberazione motivata.
Le proposte di cui al punto c) del comma 2, sono approvate, per le parti di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

4. Il senato degli studenti dura in carica due anni. Esso è composto da quindici membri, di cui un rappresentante degli studenti di ciascun consiglio di facoltà designato dai rappresentanti degli studenti nello stesso consiglio.Le modalità di elezione degli altri componenti sono contenute nel regolamento degli studenti. Nello stesso regolamento sono contenute le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato degli studenti.

5. L'Università provvede ai mezzi e alle strutture idonee all'espletamento dei compiti del senato.

TITOLO IV
STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 14
(Facoltà)

1. Le facoltà hanno il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalità dei corsi di studio che ad esse afferiscono, di garantirne l'efficacia, il grado di rendimento e la produttività nell'impiego delle risorse.
Spetta alla facoltà:

a) proporre al senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati, la destinazione dei posti di ruolo ai vari settori scientifico-disciplinari;

b) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, dopo aver sentito i dipartimenti interessati;

c) proporre le modifiche degli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

e) programmare e destinare le risorse didattiche nell'ambito delle deliberazioni assunte a riguardo dal senato accademico;

f) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori;

g) deliberare il regolamento di facoltà secondo le procedure di cui all'art. 31 del presente statuto;

h) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto di cui al successivo art. 38;

i) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti di cui agli artt. 27, 28 e 29 del presente statuto;

j) avanzare proposte su quanto previsto alla lettera a) del primo comma dell'art. 11 del presente statuto ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere f) e p) dello stesso comma;

k) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sono organi necessari delle facoltà:

a) il preside;
b) il consiglio di facoltà;
c) le commissioni per la didattica.

Ciascuna facoltà può prevedere nel suo regolamento l'istituzione di un consiglio di presidenza.

3. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di presidenza, ove previsto, e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà.
Il preside può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli, per la ratifica, al consiglio stesso nella prima seduta successiva.
Il preside è eletto, dai componenti il consiglio di facoltà, tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo, ed è nominato con decreto del ret-

tore.
Il preside dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovato a metà di quello del senato accademico.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due successive votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del preside sono contenute nel regolamento di facoltà.

Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Il preside vicario é nominato dal rettore.

4. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente comma 1.
Esso è convocato dal preside in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori confermati e da rappresentanti degli studenti. Il numero dei rappresentanti è fissato dalle norme vigenti al riguardo. Il regolamento di facoltà prevederà a quale tipo di deliberazione potrà partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti; in ogni caso, gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanza, le chiamate e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.
I criteri di individuazione delle rappresentanze e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento di facoltà.

5. Le commissioni per la didattica sono commissioni istruttorie permanenti, elette dalla facoltà per ciascun corso di laurea o di diploma.
Esse assolvono ai compiti operativi essenziali per un'efficace organizzazione della didattica; in particolare provvedono a:

a) coordinare le attività didattiche del relativo corso di laurea e di diploma;

b) avanzare proposte ed attuare le deliberazioni relative alla didattica assunte dal consiglio di facoltà;

c) esaminare ed istruire i piani di studio;

d) coadiuvare il preside nel controllo degli obblighi didattici e sull'efficacia dell'organizzazione didattica;

e) organizzare i servizi di orientamento e tutorato, anche in collaborazione con le organizzazioni studentesche;

f) esercitare inoltre tutti gli altri compiti che in materia vengono loro delegati dal consiglio.

Spetta, inoltre, alle commissioni per la didattica applicare le metodologie e gli strumenti per la valutazione dell'attività didattica presso le relative strutture. Le metodologie e gli strumenti di analisi sono quelli predisposti dal nucleo di valutazione di cui all'art. 23, ferma restando la possibilità di integrare tali strumenti con altre forme di rilevazione ed analisi sulla base di esigenze conoscitive e valutative delle singole strutture.

La composizione - che deve comunque prevedere la presenza di professori, ricercatori e studenti -, le modalità di elezione, il funzionamento e i compiti delle commissioni istruttorie permanenti sono indicati nel regolamento di facoltà.
Il mandato delle commissioni coincide con quello del preside.

6. Il consiglio di presidenza - ove previsto - è un organo di coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai corsi di laurea e di diploma istituiti presso le facoltà, composto da un rappresentante di ciascuna commissione istruttoria permanente.

Art. 15
(Scuole di specializzazione)

1. L'Università può istituire, nell'ambito delle facoltà, scuole di specializzazione che legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale.
Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio, di cui fanno parte i docenti della scuola, ed è diretta da un professore di ruolo.
Le scuole di specializzazione sono organizzate in base all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e nel regolamento di ogni singola scuola.

TITOLO V
STRUTTURE SCIENTIFICHE

Art.16
(Dipartimenti)

1. Il dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo o convergenti interdisciplinariamente nel medesimo ambito tematico.
Il dipartimento ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile; ad esso spetta autonomia di spesa nei limiti del suo bilancio.

2. La costituzione di un dipartimento è deliberata dal senato accademico su proposta di docenti interessati. La proposta deve contenere l'elenco dei docenti, gli obiettivi scientifici e il piano delle risorse necessarie. Tale piano deve essere approvato dal consiglio di amministrazione.

3. Sono compiti del dipartimento:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) concorrere, sulla base delle indicazioni dei consigli di facoltà, allo svolgimento delle attività didattiche, soprattutto di quelle relative agli insegnamenti dei corsi di dottorato di ricerca;

c) deliberare il regolamento di dipartimento secondo le procedure indicate nell'art. 32 del presente statuto;

d) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto di cui al successivo art. 38;

e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti di cui agli artt. 27 e 29 del presente statuto;

f) avanzare proposte su quanto previsto alle lettere a) ed u) del primo comma dell'art. 11 ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alla lettera p) dello stesso comma e alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 14 del presente statuto.

g) approvare i contratti e le convenzioni di interesse del dipartimento, relativi ad attività di ricerca, di consulenza e conto terzi;

h) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario e ausiliario, dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento.
La mancata opzione comporta l'assegnazione di ufficio da parte del senato accademico.

5. Sono organi necessari del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

In ragione della dimensione, ciascun dipartimento può prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di una giunta.

6. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo sono affidati al segretario amministrativo.
Il segretario amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del dipartimento e collabora con il direttore del dipartimento per le attività

volte al migliore funzionamento della struttura; predispone il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale; coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile.

L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal direttore amministrativo, sentito il direttore di dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

7. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta, ove prevista, e vigila sull'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove le attività del dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; stipula le convenzioni di interesse del dipartimento; esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, ivi compreso il potere di avocazione sugli atti del segretario amministrativo per motivi di necessità e urgenza da specificare nel provvedimento relativo, informandone tempestivamente il consiglio del dipartimento.

Il direttore può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio sottoponendoli, per la ratifica, al consiglio stesso nella prima seduta successiva.

Il direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia dai componenti il consiglio ed è nominato con decreto del rettore. Nel caso di motivata indisponibilità, dichiarata formalmente per iscritto, dei professori di prima fascia, ovvero in caso di mancata elezione, alla carica di direttore può essere eletto un professore di seconda fascia confermato.

Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del senato accademico.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo.

Le modalità per la votazione sono contenute nel regolamento di dipartimento.

Il direttore designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vice-direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore. Nel caso di motivata indisponibilità, dichiarata formalmente per iscritto, dei professori di prima fascia, si provvede con i professori di seconda fascia.

8. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento come individuate al precedente comma 3.

Fanno parte del consiglio i professori di ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante. Ne fanno parte, inoltre, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento.

Le modalità di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del dipartimento. Il consiglio può delegare specifici poteri alla giunta. Il regolamento di dipartimento prevederà a quale tipo di deliberazioni potrà partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti.

9. La giunta - ove prevista - è un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo ed il segretario amministrativo.

La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono normati dal regolamento di dipartimento.

10. Nell'ambito del dipartimento è costituita una commissione elettiva con il compito di applicare metodologie e strumenti per la valutazione dell'attività di ricerca. Le metodologie e gli strumenti di analisi sono quelli predisposti dal nucleo di cui all'art. 23, ferma restando la possibilità di integrarli con altre forme di rilevazione ed analisi, sulla base di esigenze conoscitive e valutative delle singole strutture.

La composizione della commissione - che deve comunque prevedere rappresentanti di tutte le aree di ricerca del dipartimento - e le modalità di elezione sono normate dal regolamento del dipartimento.

Art.17
(Centri interdipartimentali di ricerca)

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, possono essere costituiti centri interdipartimentali di ricerca.

2. La proposta di costituzione deliberata dai dipartimenti interessati, è approvata dal senato accademico e, limitatamente agli aspetti finanziari ed a quelli inerenti le strutture, dal consiglio di amministrazione.

3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale aderente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente necessarie per il funzionamento, le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

TITOLO VI
STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 18
(Centri di servizio)

1. Per attività strumentali alla didattica ed alla ricerca, e di assolvimento ai compiti dell'Università di cui al titolo I, che abbiano carattere continuativo e che interessino l'ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso, possono essere costituiti centri di servizio, di ateneo o interdipartimentali, le cui finalità specifiche saranno di volta in volta definite nell'atto costitutivo.

2. I centri di servizio sono istituiti con delibere del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per le parti di competenza, su proposta del rettore e delle strutture didattiche e scientifiche dell'ateneo.

3. L'attività e le modalità di funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate da un regolamento approvato dall'organo competente ad istituire il centro entro tre mesi dalla sua istituzione. In ogni caso tale regolamento dovrà prevedere un consiglio scientifico presieduto da un professore di ruolo.
I presidenti sono nominati dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione. I membri del consiglio scientifico sono nominati dal rettore su proposta delle strutture interessate.

TITOLO VII
UFFICI E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA

Art. 19
(Organizzazione degli uffici)

1. E' costituita l'unità amministrativa centrale quale struttura di supporto tecnico ed amministrativo per gli organi di governo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa di tutte le strutture dell'Università.

2. All'unità amministrativa centrale in relazione al proprio funzionamento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Gli uffici amministrativi, sia dell'unità centrale che delle altre unità amministrative dotate di autonomia, sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche e di ricerca.

4. Gli uffici, di cui al comma precedente, sono ordinati di norma secondo i criteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. I posti di organico per funzioni dirigenziali sono individuati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore amministrativo.

6. Al fine di garantire all'utenza il diritto di partecipazione e d'informazione e la trasparenza amministrativa, è costituito l'"Ufficio relazioni con il pubblico".

Art. 20
(Il direttore amministrativo)

1. Il direttore amministrativo è a capo dell'unità amministrativa centrale e degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo, della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione, indirizzo e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo.
Spetta al direttore amministrativo:

a) curare l'attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, così come definito dagli organi di governo dell'ateneo;

b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione;

c) adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Università e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione;

d) partecipare agli organi di governo dell'ateneo secondo le norme del presente statuto;

e) assegnare gli incarichi di funzione ai dirigenti;

f) verificare e cooordinare l'attività dei dirigenti ed esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

g) esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico e amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti ed il personale delle strutture, di norma su richiesta del responsabile o anche prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile o per fatti direttamente conosciuti;

h) stipulare le convenzioni e i contratti relativi alla gestione;

i) designare i dirigenti ed i funzionari che eventualmente partecipano alla delegazione per la contrattazione decentrata.

2. Il Direttore Amministrativo inoltre:

a) sottopone proposte agli organi di governo dell'ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;

b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;

c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo;

d) presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei dirigenti e dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.

e) attribuisce, sulla base dei criteri e dei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, al personale tecnico-amministrativo particolari incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati sotto il profilo economico, nei limiti previsti dalle normative vigenti in quanto applicabili all'Università e tenuto conto dei principi in materia di pubblico impiego.

3. Le funzioni di direttore amministrativo sono attribuite dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, con motivato provvedimento, a un dirigente generale dell'Università o di altra sede universitaria, ovvero, previo nulla osta dell'amminsitrazione di appartenenza, di altra amministrazione pubblica. L'incarico ha la durata di quattro anni, di norma sincronizzato con il mandato del rettore, e può essere rinnovato. Qualora il direttore amministrativo non fosse confermato nelle funzioni, su sua richiesta, è utilizzato per compiti di studio.

L''attribuzione della qualifica di dirigente generale al direttore amministrativo avverrà in conformità alle disposizioni normative che si applicano all'università.

Nelle more della istituzione del posto di funzione di dirigente generale, l'incarico di direttore amministrativo viene conferito ad un dirigente dell'Ateneo.

Art. 21
(Dirigenti)

1. Ai dirigenti, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:

a) provvedono alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affi-

dati dal direttore amministrativo adottando gli atti amministrativi conseguenti;

b) organizzano le risorse umane e strumentali assegnate;

c) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività;

d) individuano i responsabili del procedimento;

e) esercitano ogni altra attribuzione ad essi demandata dal presente statuto, dai regolamenti di ateneo e da disposizioni di legge in quanto non incompatibili con lo statuto.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'università, ovvero per corso-concorso organizzato anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi, eventualmente sotto l'egida di scuole di alta formazione riconosciute a livello ministeriale.

I procedimenti di selezione ed i requisiti per l'accesso saranno definiti nel regolamento generale di ateneo sulla base dei seguenti principi:

a) alta qualificazione documentabile in termini di studi compiuti, formazione ricorrente, documenti prodotti;

b) specifica esperienza professionale maturata nell'amministrazione universitaria di appartenenza;

c) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i dirigenti di pubbliche amministrazioni o docenti esterni all'Università.

Art. 22
(Esercizio delle funzioni decentrate)

Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico dei professori universitari e dei ricercatori dell'Università, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite, ai sensi della legge n. 537/1993, art. 5, comma 9, all'Università stessa. Questa esercita tali funzioni nelle forme stabilite dal regolamento generale di ateneo, provvedendo comunque agli adempimenti in materia di pubblicità.

TITOLO VIII
LA VALUTAZIONE

Art. 23
(Nucleo di valutazione interna)

1. E' istituito il nucleo di valutazione interna , organismo tecnico che ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto, l'efficiente e l'efficace utilizzo delle risorse.

2. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi centrali di governo.

3. Il nucleo determina i parametri di riferimento della valutazione, tenendo conto di opportuni indicatori approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per le parti di loro competenza.

Il nucleo dovrà richiedere anche la valutazione degli studenti e degli altri utenti del prodotto universitario.

4. Il nucleo, che ha per obiettivo la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia complessiva delle strutture e non dei singoli, si avvale, nelle sue analisi, del lavoro e della collaborazione delle commissioni didattiche di cui all'art. 14 e delle commissioni per la ricerca di cui all'art. 15.

5. Le analisi del nucleo sono riferite periodicamente al rettore e da questi trasmesse, per l'esame, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, cui spetta prendere le decisioni opportune nelle aree di propria competenza.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno, al nucleo sono fatti pervenire, in ogni caso, i risultati della gestione dell'ateneo e dei centri di spesa comunque denominati, relativi all'esercizio trascorso. Il nucleo formula nei trenta giorni successivi le proprie osservazioni in una relazione generale che deve accompagnare il conto consuntivo; in essa è riepilogato l'esito dei controlli effettuati e vengono formulate proposte per il miglioramento della gestione. La relazione è trasmessa, a norma di legge, al Ministero

dell'Universita' e della Ricerca, al CUN e alla Conferenza dei Rettori.

7. Il nucleo di valutazione è composto da cinque membri, anche esterni, scelti tra esperti in materia di organizzazione della didattica e della ricerca, di organizzazione aziendale e valutazione del rendimento dei pubblici servizi, di analisi e valutazione dei bilanci nonché di contabilità pubblica, di diritto amministrativo e di controllo di gestione.

I membri sono nominati dal rettore sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione e restano in carica per tutto il periodo del mandato del rettore.

TITOLO IX
ALTRI ORGANISMI

Art. 24
(Collegio dei revisori dei conti)

Presso l'Università è costituito, con decreto del rettore, il collegio dei revisori dei conti, composto da sette membri, di cui cinque effettivi e due supplenti, esterni all'Università, designati dal consiglio di amministrazione fra esperti di comprovata qualificazione nel campo della finanza e della contabilità pubblica. Il collegio esercita il controllo amministrativo di regolarità contabile dell'Università secondo le norme del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che ne determina anche le modalità di funzionamento, le competenze e la durata del mandato.

Art. 25
(Comitato per le pari opportunità)

1. Il comitato per le pari opportunità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.

La composizione del comitato è stabilita nel regolamento generale di ateneo.

Art. 26
(Comitato per le attività sportive e ricreative)

1. E' istituito un comitato per le attività sportive e ricreative che può articolarsi in sezioni con riferimento specifico alle diverse attività.

2. Il comitato cura:

a) la gestione degli impianti sportivi che ospitano le attività di cui sopra;

b) la predisposizione, ai sensi della vigente normativa, dei piani di sviluppo relativi alle attività precedentemente indicate;

c) la gestione dei fondi stanziati dal consiglio di amministrazione e da enti pubblici e privati per le attività sportive e ricreative;

d) l'esercizio delle attività sportive previste dalle norme vigenti.

3. Il comitato è composto:

a) dal rettore o suo delegato, che lo presiede;
b) dal direttore amministrativo o suo delegato, che funge anche da segretario.
c) da due rappresentanti rispettivamente uno del CUSI e uno del CUS;
d) da due rappresentanti degli studenti;

4. Il regolamento generale d'ateneo stabilisce le norme sull'elettorato attivo e passivo, nonché le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato.

5. Il comitato si riunisce in composizione ristretta ai componenti di cui alle lettere a) e b) integrato da due rappresentanti del personale limitatamente alle finalità ricreative e sociali rivolte al personale stesso.

TITOLO X
I REGOLAMENTI

Art. 27
(Regolamento generale di ateneo)

1. Il regolamento generale di ateneo fissa le norme relative all'organizzazione dell'Università.

Esso fissa, altresì, le modalità di elezione degli organi centrali di governo e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 30.

2. Il regolamento generale di ateneo é deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli delle scuole e i consigli di dipartimento.
Esso é emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n.168, art.6, commi 9, 10, 11.

Art.28
(Regolamento didattico di ateneo)

1. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia i titoli universitari e di tutte le attività formative previste. Fissa, inoltre, i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche.

2. Il regolamento didattico di ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche per la parte relativa agli ordinamenti e sentite le stesse per la parte generale.
Esso é emanato con decreto del rettore con le modalità previste dal comma 1 dell'art.11 della legge sugli ordinamenti didattici.

Art. 29
(Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità)

Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Università, quanto dei singoli centri di spesa.
Lo stesso regolamento prevede la copertura delle spese legali sostenute dai singoli componenti dell'Università per azioni penali attinenti alle attività istituzionali quando intervenga provvedimento di completa assoluzione.
Esso è emanato dal rettore con proprio decreto su deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e i consigli delle strutture didattiche e scientifiche, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 10, 11, 12.

Art.30
(Regolamento degli studenti)

1. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente art. 12, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'Università nei quali, per legge o per statuto, sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

2. Il regolamento degli studenti è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il senato degli studenti, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6 commi 6, 9, 10, 11.

Art.31
(Regolamenti delle facoltà e delle scuole di specializzazione)

1. I regolamenti delle facoltà e delle scuole di specializzazione disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 27, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono.
Essi, inoltre, in conformità al regolamento didattico di ateneo, disciplinano quanto indicato dall'art.11, comma 2, della legge 341/90 sugli ordinamenti didattici.
I regolamenti delle facoltà e delle scuole di specializzazione sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai consigli di tali strutture ed emanati con decreto del rettore, secondo le procedure di cui alla legge 9 maggio 1989, n.168, art. 6, commi 9, 10, 11, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art.32
(Regolamenti dei dipartimenti)

1. I regolamenti dei dipartimenti disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di essi e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 27, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono.

2. I regolamenti dei dipartimenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai consigli di tali strutture ed emanati con decreto del rettore, secondo le procedure di cui alla legge 9 maggio 1989, n.168, art. 6, commi 9, 10, 11, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

TITOLO XI
NORME FINALI E COMUNI

Art.33
(Norme, modalità e requisiti per le designazioni elettive)

1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.

2. La votazione per l'elezione del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Le votazioni per le altre designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto, per una o piu categorie, la votazione deve essere ripetuta.

Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al 20% degli aventi diritto. Nel caso di percentuale inferiore il numero di rappresentanti é diminuito di un'unità.

La mancata designazione di rappresentanti di una o piu categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi, salvo che il numero dei membri di diritto o eletti sia inferiore alla metà dei componenti dell'organo.

3. I professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo, sono equiparati ai professori associati.

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, anche ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.

Col termine "personale tecnico ed amministrativo" si intende tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati.

L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma. Agli studenti che risultano dipendenti dell'Università è riconosciuto solo l'elettorato attivo.

4. La durata del mandato degli studenti eletti negli organi dell'ateneo è biennale.

5. Sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento, sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Università, della facoltà e del dipartimento.

Sei mesi prima della scadenza del mandato degli altri membri elettivi nei vari organi, sono indette le elezioni da parte del rettore.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa del mandato del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento, il decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Università, della facoltà e del dipartimento, indice le elezioni entro quaranta giorni dalla data di cessazione.

In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di membro elettivo, si procederà a nuove elezioni entro quaranta giorni dalla data di cessazione.

Tutti i nuovi eletti durano in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.

7. I professori che assumono la funzione di rettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. Ciò vale anche per i

professori e i ricercatori confermati eletti nel consiglio di amministrazione, e, di norma, per il prorettore, i presidi vicari, i direttori vicari, i presidenti dei centri di servizio.

8. La funzione di rettore, preside, direttore di dipartimento, membro del consiglio di amministrazione, non può essere assunta per più di due mandati consecutivi.
Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto é computato solo se supera la metà della durata normale.
Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

9. Nessuno può assumere più di una carica negli organi di ogni ordine e grado, salvo che ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto. Ciò non vale per quei rappresentati degli studenti nei consigli di facoltà che sono anche rappresentanti nel senato accademico e per i componenti delle commissioni di cui all'art.14.5 e 16.10.

10. Chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'organo di cui è membro elettivo o designato decade dal mandato. La non partecipazione senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze di un organo di cui si è membri di diritto viene segnalata al rettore.

11. Nelle more della rielezione o della riconferma, il rettore uscente continua ad esercitare le proprie funzioni tranne che non si dichiari impedito. In ogni caso di cessazione anticipata del mandato di rettore, fino all'entrata in carica del nuovo eletto, il prorettore vicario esercita le funzioni di rettore.
Le ipotesi previste nel precedente comma valgono anche per il rinnovo delle altre cariche dell'Università, in quanto applicabili.

Art. 34
(Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati)

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 35
(Validità delle adunanze e delle deliberazioni)

1. Le adunanze degli organi sono valide se:

a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno inviata almeno 7 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;

b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi titolo.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente punto 1, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza. Ciò non vale per le adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 36
(Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni)

1. I verbali delle adunanze degli organi dell'Università sono pubblici. E' garantito a chiunque ne abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 23 e seguenti, secondo le modalità da queste stabilite e dall'apposito regolamento emanato dal rettore in proposito.

Art. 37
(Silenzio-assenso)

1. In tutti i casi in cui è previsto il parere di un organo accademico, questo è da ritenersi non più obbligatorio qualora non venga fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art.38
(Modifiche di statuto)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei suoi membri, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, le strutture didattiche e scientifiche, nonché, per quanto di sua competenza, il senato degli studenti.
Le facoltà e i dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il senato degli studenti, possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto. Su tali proposte il senato accademico deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni.

Art. 39
(Emanazione dello statuto
e delle modifiche di statuto)

1. Lo statuto é le modifiche di statuto sono emanati dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della Legge 9 maggio 1989, n.168.

Art.40
(Entrata in vigore dello statuto
e delle modifiche di statuto)

1. Lo statuto e le sue modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale sulla gazzetta ufficiale, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma 2, tranne che lo stesso decreto non disponga diversamente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.41
(Norma abrogativa)

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Università le disposizioni legislative e regolamentari, nonché le disposizioni emanate con circolari ministeriali, in contrasto con esso.

96A3687

TITOLO XII

Art. 42
(Norme transitorie)

1. Tutti i mandati attualmente in vigore durano fino alla scadenza naturale.

2. I ricercatori confermati entreranno a far parte dei consigli di facoltà alla data di entrata in vigore del presente statuto.

3. Per salvaguardare quanto già stabilito nel precedente statuto, circa il computo dei mandati ai fini della rieleggibilità di cui al comma 8 dell'art. 33, i mandati eventualmente espletati o in corso al momento dell'entrata in vigore del precedente statuto (15 luglio 1992), non rientrano nel computo.

4. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi dell'ateneo, i regolamenti precedentemente approvati ed ancora in vigore, purché non in contrasto con il presente statuto.

TABELLA A

Facoltà e scuole attualmente istituite nella Università:

- *Facoltà di economia e commercio*
- *Facoltà di ingegneria*
- *Facoltà di lettere e filosofia*
- *Scuola di specializzazione per Conservatori di beni archivistici e librari della civiltà monastica.*

TABELLA B

Dipartimenti attualmente istituiti nell'Università:

- *Dipartimento di economia e territorio*
- *Dipartimento di filologia e storia*
- *Dipartimento di filosofia e scienze sociali*
- *Dipartimento di impresa e lavoro*
- *Dipartimento di ingegneria industriale.*

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 4 del titolo VI, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 4. — Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua; la prova scritta è propedeutica a quella orale. Le modalità delle prove scritte e orali sono determinate dal corso di laurea:

Le discipline distinte in aree didattiche sono:

a) Lingue e letterature straniere;

I - Area di anglistica:

1) critica shakespeariana L18A
2) letteratura inglese medievale L18A
3) letterature africane di lingua inglese L18A
4) letteratura dei paesi di lingua inglese L18A
5) lingua e letteratura inglese L18A
6) lingua inglese L18C
7) storia della lingua inglese L18C
8) letteratura anglo-canadese L18B
9) lingue e letterature anglo-americane (L18B)

II - Area di francesistica:

1) letteratura francese medievale L16A
2) letteratura francese moderna e contemporanea L16A
3) storia del teatro francese L16A
4) letterature francofone L16A
5) lingua e letteratura francese L16A
6) lingua francese L16B
7) linguistica francese L16B
8) storia della lingua francese L16B

III - Area di germanistica:

1) letteratura tedesca moderna e contemporanea L19A
2) lingua e letteratura yiddish L19A
3) lingua e letteratura tedesca L19A
4) letteratura tedesca medievale L19A
5) linguistica tedesca L19B
6) storia della lingua tedesca L19B
7) lingua e letteratura nederlandese L20C
8) lingue e letterature scandinave L20B
9) lingua e letteratura danese L20B
10) letteratura afrikaans L20C
11) lingua e letteratura frisone L20C

IV - Area di ispanistica:

1) lingue e letteratura ispano-americane L17B
2) letteratura spagnola moderna e contemporanea L17A
3) lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola L17A
4) lingua e letteratura catalana L10B
5) lingua e letteratura spagnola L17A
6) lingua spagnola L17C
7) storia della lingua spagnola L17C

V - Area di lusitanistica:

1) lingua e letteratura brasiliana L17D
2) letterature africane di espressione portoghese L17D
3) lingua e letteratura portoghese L17D
4) lingua portoghese L17D
5) storia della lingua portoghese L17D

VI - Area della lingua e letteratura albanese:

1) dialetti albanesi dell'Italia meridionale L09C
2) lingua e letteratura albanese L09C
3) lingua albanese L09C
4) storia della lingua albanese L09C

VII - Area della lingua e letteratura araba:

1) dialettologia araba L14D
2) lingua e letteratura araba L14D
3) letteratura araba moderna e contemporanea L14D

4) storia della lingua araba L14D
5) lingua e letteratura berbera L24A
6) Sudarabico L14B

VIII - Area della lingua e letteratura bulgara:

1) lingua e letteratura bulgara L21C
2) lingua e letteratura macedone L21C
3) lingua e letteratura neogreca L06E
4) lingua e letteratura romena L10C
5) lingua e letteratura russa L21B
6) lingua e letteratuta serbo-croata L21C
7) lingua e letteratura turca L09G

IX - Area della letteratura ceca e slovacca:

1) letteratura tedesca moderna e contemporanea L19A
2) lingua e letteratura ceca e slovacca L21D
3) lingua e letteratura polacca L21D
4) lingua e letteratura russa L21B
5) lingue e letteratura tedesca L19A
6) lingue e letteratura ungherese L09E

X - Area della lingua e letteratura cinese:

1) letteratura cinese moderna e contemporanea L23A
2) lingua e letteratura cinese L23A
3) lingua e letteratura coreana L23A
4) lingua e letteratura giapponese L23B
5) lingua cinese L23A
6) linguistica cinese L23A

XI - Area della lingua e della letteratura ebraica:

1) lingua e letteratura ebraica moderna e contemporanea L14C
2) letteratura giudaico-ellenistica L14C
3) lingua e letteratura ebraica L14C
4) dialetti aramaici L14B

XII - Area della lingua e letteratura geez:

1) lingua e letteratura amarica L24E
2) lingue e letterature bantu L24C
3) lingua e letteratura somala L24B
4) lingua e letteratura swahili L24C
5) lingua e letteratura tigrina L24E
6) lingue e letterature dell'Etiopia L24E

XIII - Area della lingua e letteratura giapponese:

1) letteratura giapponese moderna e contemporanea L23B
2) lingua e letteratura cinese L23A
3) lingua e letteratura coreana L23A
4) lingua e letteratura giapponese L23B
5) lingua giapponese L23B

XIV - Area della lingua e letteratura neogreca:

1) lingua e letteratura neogreca L06E
2) storia e grammatica storica della lingua neogreca L06E

XV - Area della lingua e letteratura persiana:

1) lingua e letteratura persiana dell'India L13D
2) lingua e letteratura pashto L13D
3) lingua e letteratura persiana L13D
4) lingua e letteratura urdu L22D
5) storia della lingua persiana L13D
6) linguistica iranica L13C
7) iranistica, lingue iraniche dell'Asia centrale L13C

XVI - Area della lingua e letteratura polacca:

1) lingua e letteratura bielo-russa L21B
2) lingua e letteratura ceca e slovacca L21D
3) lingua e letteratura yiddish L19A
4) lingua e letteratura polacca L21D
5) lingua e letteratura russa L21B
6) lingua e letteratura ucraina L21B
7) lingue e letterature baltiche L09F

XVII - Area della lingua e letteratura romena:

1) lingua e letteratura romena L10C
2) lingua romena L10C
3) storia della lingua romena L10C

XVIII - Area della lingua e letteratura russa:

1) letteratura russa moderna e contemporanea L21B
2) lingua e letteratura bielo-russa L21B
3) lingua e letteratura bulgara L21C
4) lingua e letteratura polacca L21D
5) lingua e letteratura russa L21B
6) lingua e letteratura ucraina L21B
7) lingua russa L21B
8) linguistica russa L21B
9) lingue e letterature baltiche L09F
10) caucasologia L13A
11) storia della lingua russa L21B
12) lingua e letteratura yiddish L19A

XIX - Area della lingua e letteratura serbo-croata:

1) lingua e letteratura bulgara L21C
2) lingua e letteratura macedone L21C
3) lingua e letteratura neogreca L06E
4) lingua e letteratura romena L10C
5) lingua e letteratura serbo-croata L21C
6) lingua e letteratura slovena L21C
7) lingua e letteratura turca L09G

XX - Area della lingua e letteratura siriaca:

1) lingua e letteratura armena L13B
2) lingua e letteratura copta L05B
3) lingua e letteratura georgiana L13A
4) lingua e letteratura siriaca L14B

XXI - Area della lingua e letteratura slovena:

1) lingua e letteratura bulgara L21C
2) lingua e letteratura macedone L21C
3) lingua e letteratura serbo-croata L21C
4) lingua e letteratura slovena L21C
5) lingua e letteratura tedesca L19A

XXII - Area della lingua e letteratura turca:

1) lingua e letteratura turca moderna e contemporanea L09G
2) lingua e letteratura mongola L09G
3) lingua e letteratura turca L09G
4) lingue e letterature turche L09G

XXIII - Area della lingua e letteratura ungherese:

1) lingua e letteratura polacca L21D
2) lingue e letteratura romena L10C
3) lingua e letteratura serbo-croata L21C
4) lingua e letteratura ceca e slovacca L21D
5) lingua e letteratura tedesca L19A
6) lingua e letteratura ungherese L09E

XXIV - Area delle lingue moderne dell'India:

1) lingua e letteratura indonesiana L23D
2) lingua e letteratura urdu L22D
3) lingue e letteratura arie moderne dell'India L22D
4) lingue e letterature dravidiche L22C

b) Area di italianistica:

1) letteratura italiana L12A
2) letteratura teatrale italiana L12A
3) letteratura umanistica L12E
4) letteratura italiana moderna e contemporanea L12B
5) storia della lingua italiana L11A

c) Area delle scienze del linguaggio:

1) filosofia del linguaggio M07E
2) glottologia L09A
3) linguistica generale L09A
4) psicolinguistica M10A
5) sociolinguistica M07E

d) Area delle scienze glottodidattiche:

1) glottodidattica L09H
2) didattica delle lingue straniere moderne L09H

e) Area delle scienze dell'educazione:

1) docimologia M09F
2) pedagogia generale M09A
3) psicologia dello sviluppo M11A

f) Area delle scienze geografiche:

1) geografia M06A
2) geografia di un'area europea o extraeuropea M06A
3) storia della geografia e delle esplorazioni M06A

g) Area delle scienze filosofiche:

1) diritto musulmano e dei Paesi islamici N02X
2) estetica M07D
3) filosofia del linguaggio M07E
4) religione e filosofie dell'Asia orientale L23H
5) religioni e filosofie dell'India L13F
6) storia della filosofia M08A
7) storia della filosofia medievale M08C
8) storia della filosofia contemporanea M08A

h) Area delle lingue e culture classiche:

1) letteratura cristiana antica L08B
2) letteratura greca L06C
3) letteratura latina L07A
4) letteratura latina medievale L07B

i) Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

1) antichità nubiane L05A
2) archeologia fenicio-punica L05E
3) archeologia e storia dell'arte musulmana L05G
4) etnomusicologia L27C
5) storia comparata dell'arte dei Paesi europei L25B
6) storia della musica moderna e contemporanea L27B
7) storia dell'arte bizantina L25A
8) Storia dell'arte contemporanea L25C
9) storia dell'arte copta L05B
10) storia dell'arte dell'Estremo Oriente L05H
11) storia dell'arte moderna dell'Europa orientale L25B
12) storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale L05I
13) storia dell'arte medievale L25A
14) storia dell'arte moderna L25B
15) storia dell'arte fiamminga e olandese L25B
16) storia del teatro e dello spettacolo L26A
17) storia e critica del cinema L26B
18) storia dell'arte dell'Asia sud-orientale L05I

k) Area delle scienze filologiche:

1) kurdologia L13D
2) epigrafia islamica L05G
3) epigrafia semitica L14B
4) filologia albanese L09C
5) filologia uralo-altaica L09G
6) filologia bizantina L06D
7) filologia cinese L23A
8) filologia classica L08A
9) filologia germanica L20A
10) filologia giapponese L23B
11) filologia ibero-romanza L10A
12) filologia iranica L13C
13) filologia romanza L10A
14) filologia semitica L14B
15) filologia slava L21A
16) filologia ugro-finnica L09E
17) indologia L22A
18) lingua e letteratura pali L22A
19) linguistica slava L21A
20) lingua e letteratura sanscrita L22A
21) tibetologia L22B

l) Area delle scienze storiche:

1) assiriologia L15A
2) egittologia L05A
3) ittitologia L06A
4) religioni del vicino Oriente antico L15B
5) storia contemporanea M04X
6) storia contemporanea dei Paesi arabi L14A
7) storia dei movimenti e dei partiti politici M04X
8) storia del cristianesimo M03B
9) storia dell'Africa islamica L14A
10) storia dell'Asia orientale L23G
11) storia dell'Asia sud-orientale L23F
12) storia dell'età della riforma e della controriforma M02A
13) storia dell'Europa orientale M02B
14) storia dell'impero ottomano L14A
15) storia dell'India e dell'Asia centrale L13A

16) storia del vicino Oriente antico L15B
17) storia medievale M01X
18) storia moderna M02A
19) storia delle religioni M03A
20) storia dell'America del nord Q03X
21) storia dell'America latina Q03X
22) storia dell'Africa subsahariana Q06A

m) Area delle scienze storico-culturali:

1) antropologia culturale M05X
2) storia della cultura francese L16A
3) civiltà indigene d'America M05X
4) etnologia M05X
5) islamistica L14A
6) sociologia del mondo musulmano L14A
7) storia della cultura tedesca L19A
8) storia delle tradizioni popolari M05X
9) storia della cultura austriaca L19A
10) storia della civiltà arabo-islamica L14A

n) Area delle scienze della letteratura:

1) letterature comparate L12D
2) sociologia della letteratura L12C
3) storia della critica e della storiografia letteraria L12C
4) teoria della letteratura L12C
5) teoria e storia della retorica L12C

o) Area delle scienze della comunicazione:

1) sociologia della comunicazione Q05B
2) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa Q05B
3) informatica applicata alle scienze umane K05A

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può avere luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:

filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

due a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il rettore: TECCE

96A3685

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 8ª seduta pubblica, per mercoledì 19 giugno 1996, alle ore 16,30, con il seguente:

Ordine del giorno:

Deliberazione, ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250, recante disposizioni in tema di incompatibilità e di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. (332)
2. Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 270, recante modifiche al nuovo codice della strada. (454)
3. Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276, concernente la soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali. (457)
4. Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 291, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali. (613)
5. Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, recante interventi urgenti di protezione civile. (614)
6. Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 303, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica e disposizioni urgenti in materia di medicinali. (631) *(Voto con la presenza del numero legale).*

96A3752

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in prima seduta comune, giovedì 4 luglio 1996, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

96A3751

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 191, recante: «Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito».

Il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 191, recante: «Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996.

96A3688

Mancata conversione del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione».

Il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996.

96A3689

Mancata conversione del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, recante: «Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico».

Il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, recante: «Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996.

96A3690

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, firmato a Singapore il 30 luglio 1990.

Il giorno 24 maggio 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, firmato a Singapore il 30 luglio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 6 marzo 1996, n. 140, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 21 marzo 1996.

In conformità all'art. 7, l'accordo entrerà in vigore in data 24 luglio 1996.

96A3692

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 507 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «ORASEPTIC GOLA», nella confezione scatola 20 pastiglie gusto menta, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11658 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro; alcool diclorobenzilico.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health Products S.Com.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 87, Pomezia (Roma), codice fiscale 04708201001.

N. A.I.C.: 032269021 (in base 10) 0YSSQX (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Theobroma S.n.c., Villa Guardia (Como); controllato da Parke-Davis S.p.a., Lainate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 508 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «ORASEPTIC GOLA», nella confezione scatola 20 pastiglie gusto agrumi, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11658 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione. principio attivo cetilpiridinio cloruro, alcool diclorobenzilico.

Titolare A.I C.: Warner Wellcome Consumer Health Products S.com.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 87, Pomezia (Roma), codice fiscale 04708201001.

N. A I.C.: 032269019 (in base 10) 0YSSQV (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Theobroma S n.c., Villa Guardia (Como); controllato da Parke-Davis S.p.a., Lainate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n 509 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «SAPOCITROSIL PLUS», con variazione della denominazione in «CITROSIL», nella confezione «SAPOPLUS» soluzione scatola 10 bustine 5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 41 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A I C : Manetti-Roberts Sanitas S p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I C. 032781054 (in base 10) 0Z8DRY (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 510 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «SAPOCITROSIL PLUS», con variazione della denominazione in «CITROSIL», nella confezione «SAPOPLUS» soluzione scatola 30 bustine 5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 41 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione. principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032781041 (in base 10) 0Z8DRK (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S r l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 511 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «SAPOCITROSIL PLUS», con variazione della denominazione in «CITROSIL», nella confezione «SAPOPLUS» soluzione flacone 250 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 41 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N A I C.: 032781039 (in base 10) 0Z8DRH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 512 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «SAPOCITROSIL PLUS», con variazione della denominazione in «CITROSIL», nella confezione «SAPOPLUS» soluzione flacone 500 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 41 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A I.C : Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032781027 (in base 10) 0Z8DR3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 513 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «SAPOCITROSIL PLUS», con variazione della denominazione in «CITROSIL», nella confezione «SAPOPLUS» soluzione flacone 1000 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 41 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1. del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A I C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p a , con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032781015 (in base 10) 0Z8DQR (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Esoform S.r l.. Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 514 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «INCOLORE» soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; alcol etilico.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032782106 (in base 10) 0Z8FSU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 515 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «INCOLORE» soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1. del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; alcol etilico.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032782118 (in base 10) 0Z8FT6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S r l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 516 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «INCOLORE» soluzione astuccio 10 fialoidi 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: benzalconio cloruro; alcol etilico.

Titolare A.I.C. Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C. 032782120 (in base 10) 0Z8FT8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 517 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «INCOLORE» soluzione flacone 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: benzalconio cloruro; alcol etilico.

Titolare A.I.C. Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C. 032782070 (in base 10) 0Z8FRQ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 518 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «INCOLORE» soluzione flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: benzalconio cloruro; alcol etilico.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032782082 (in base 10) 0Z8FS2 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 519 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «INCOLORE» soluzione flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: benzalconio cloruro; alcol etilico.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032782094 (in base 10) 0Z8FSG (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 520 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «BRUNO» soluzione astuccio 10 fialoidi 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo benzalconio cloruro; alcol etilico.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032782068 (in base 10) 0Z8FRN (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 521 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «BRUNO» soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione. principio attivo: benzalconio cloruro; alcol etilico.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C. 032782056 (in base 10) 0Z8FR8 (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 522 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «BRUNO» soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo benzalconio cloruro. alcol etilico.

Titolare A.I.C. Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153

N. A.I.C.: 032782043 (in base 10) 0Z8FQV (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo Esoform S.r.l., Rovigo

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 523 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «BRUNO» soluzione flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; alcol etilico.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032782029 (in base 10) 0Z8FQF (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 524 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «BRUNO» soluzione flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; alcol etilico.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032782031 (in base 10) 0Z8FQH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 525 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE», con variazione della denominazione in «CITROSIL ALCOLICO», nella confezione «BRUNO» soluzione flacone 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 40 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; alcol etilico.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032782017 (in base 10) 0Z8FQ1 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 526 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione soluzione flacone 100 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7529 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032781080 (in base 10) 0Z8DSS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo o presso L. Manetti-H. Roberts & C. p.a. - Firenze.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 527 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione soluzione flacone 60 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7529 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032781078 (in base 10) 0Z8DSQ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo o presso L. Manetti-H. Roberts & C. p.a. - Firenze.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 528 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione soluzione flacone 30 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7529 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032781066 (in base 10) 0Z8DSB (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo o presso L. Manetti-H. Roberts & C. p.a. - Firenze.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 529 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione soluzione flacone 1000 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7529 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N A.I.C.: 032781104 (in base 10) 0Z8DTJ (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo o presso L. Manetti-H Roberts & C. p.a. - Firenze

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993 classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n 530 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione soluzione flacone 200 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7529 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo. benzalconio cloruro.

Titolare A I C: Manetti-Roberts Sanitas S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N A I.C.: 032781092 (in base 10) 0Z8DT4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Esoform S.r.l., Rovigo o presso L. Manetti-H. Roberts & C. p a. - Firenze.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n 531 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione soluzione flacone 100 ml con nebulizzatore spray precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7529 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A I C.: Manetti-Roberts Sanitas S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N A I C 032781116 (in base 10) 0Z8DTW (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S r.l., Rovigo o presso L. Manetti-H Roberts & C. p a. - Firenze.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993 classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992

Estratto decreto n. 532 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione astuccio 20 cerotti precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8689 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1, del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro

Titolare A I C Manetti-Roberts Sanitas S.p a , con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N A.I C: 032781130 (in base 10) 0Z8DUB (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Esoform S.r l - Rovigo; confezionamento terminale presso Plastod S p.a. - Lippo Calderara Reno (Bologna)

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992

Estratto decreto n. 533 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione astuccio 12 cerotti precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8689 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione principio attivo. benzalconio cloruro.

Titolare A.I C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio da Noli, 4, Firenze. codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032781128 (in base 10) 0Z8DU8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo Esoform S r l. - Rovigo; confezionamento terminale presso Plastod S p a - Lippo Calderara Reno (Bologna).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993 classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992

Estratto decreto n 534 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione astuccio 40 cerotti precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8689 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C. Manetti-Roberts Sanitas S p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N A.I C 032781142 (in base 10) 0Z8DUQ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo Esoform S r l. - Rovigo, confezionamento terminale presso Plastod S.p.a. - Lippo Calderara Reno (Bologna).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993. classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992

Estratto decreto n 535 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL». nella confezione contenitore 100 fazzoletti imbevuti di soluzione precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7726 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione principio attivo benzalconio cloruro

Titolare A I.C . Manetti-Roberts Sanitas S p a , con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A I.C.: 032781193 (in base 10) 0Z8DW9 (in base 32).

Officine di produzione. confezionamento e controllo Esoform S.r l - Rovigo; confezionamento terminale presso Ivers-Lee Italia S.p a. - Caronno Pertusella (Varese)

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993 classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n 536 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione contenitore 70 fazzoletti imbevuti di soluzione precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7726 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1, del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032781181 (in base 10) 0Z8DVX (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo; confezionamento terminale presso Ivers-Lee Italia S.p.a. - Caronno Pertusella (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 537 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione contenitore 50 fazzoletti imbevuti di soluzione precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7726 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I C.: 032781179 (in base 10) 0Z8DVV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo; confezionamento terminale presso Ivers-Lee Italia S.p.a. - Caronno Pertusella (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 538 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione contenitore 30 fazzoletti imbevuti di soluzione precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7726 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032781167 (in base 10) 0Z8DVH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo; confezionamento terminale presso Ivers-Lee Italia S.p.a. - Caronno Pertusella (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 539 del 14 maggio 1996

Specialità medicinale «CITROSIL», nella confezione astuccio 8 fazzoletti imbevuti di soluzione precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7726 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio da Noli, 4, Firenze, codice fiscale 10520130153.

N. A.I.C.: 032781155 (in base 10) 0Z8DV3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo; confezionamento terminale presso Ivers-Lee Italia S.p.a. - Caronno Pertusella (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della Sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alle società titolari dell'A.I.C.

96A3660

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 205/1996

Specialità medicinale: ASPRO «C 500» ad. - 10 bust. gran. efferv., n. di A.I.C. 001363148.

Società: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo 77,14 mg, acido malico 5,00 mg, polivinilpirrolidone 1,08 mg, sodio docusato 0,08 mg, acido ascorbico 300,00 mg, sodio bicarbonato 400,00 mg, citrato monosodico 200,00 mg, Na carbon. anidro 20,00 mg, saccarosio 1776,70 mg, saccarina sodica 10,00 mg, succo arancia liof. (puro) 175,00 mg, succo di arancia (con aroma) —, aroma d'arancia 35,00 mg.

Specialità medicinale: ASPRO «C 500» - 12 comp. efferv. 500 mg, n. di A.I.C. 001363187.

Società: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo 77,14 mg, polivinilpirrolidone 1,08 mg, acido malico 5,00 mg, sodio docusato 0,08 mg, acido ascorbico 300,00 mg, sodio bicarbonato 777,70 mg, acido citrico citrato 462,00 mg, acido citrico anidro 81,00 mg, Na carbonato anidro 60,00 mg, mannitolo 41,00 mg, polivinilpirrolidone 3,00 mg, saccarina sodica 10,00 mg, aroma arancio 30,00 mg, giallo arancio S (E 110) 2,00 mg, aroma limone —.

Specialità medicinale: ASPRO «C 500» - 20 comp. efferv. 500 mg, n. di A.I.C. 001363199.

Società: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo 77,14 mg, polivinilpirrolidone 1,08 mg, acido malico 5,00 mg, sodio docusato 0,08 mg, acido ascorbico 300,00 mg, sodio bicarbonato 777,70 mg, acido citrico citrato 462,00 mg, acido citrico anidro 81,00 mg, Na carbonato anidro 60,00 mg, mannitolo 41.00 mg, polivinilpirrolidone 3,00 mg, saccarina sodica 10,00 mg, aroma arancio 30,00 mg, giallo arancio S (E 110) 2,00 mg, aroma limone —.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 308/1996

Specialità medicinale: RIFOCIN - astuccio 1 fiala 90 mg + 1 fialoide diluente, n. di A.I.C. 020009039.

Società: Gruppo Lepetit S.p.a, via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti, modifica confezionamento.

Visto il parere favorevole della CUF del 10 ottobre 1995 è autorizzata la modifica eccipienti nonché la seguente modifica di confezionamento: astuccio da 1 fiala (1,8 ml) contenente mg 90 di Rifamicina SV sale sodico (in soluzione) più 1 fialoide di diluente da 16.20 ml così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento. Il codice A.I.C. della specialità in oggetto, modificata ai sensi del presente provvedimento, cambia da 020009039 a 020009080. Le confezioni contraddistinte dal precedente codice 020009039, possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza dei lotti.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n. 332 del 2 maggio 1996

Specialità medicinale: IPERTROFAN - 30 comp. gastroresistenti, n. di A.I.C. 025412014.

Società: società Prodotti antibiotici S.p.a, via Biella, 8 - 20143 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido mg 40, talco mg 8,7, magnesio stearato g 1,5, attosio mg 222,5, copolimero dell'acido metacrilico mg 13,2, rietilcitrato mg 2, polisorbato 80 mg 0,3, sodio laurilsolfato mg 0,1, itanio biossido (E 171) mg 0,3, polivinil alcool mg 13,3, pullulan mg 3,5, polietilenglicole 6000 mg 1,6.

Specialità medicinale: IPERTROFAN - 20 comp. gastroresistenti 40 mg, n. di A.I.C. 025412026.

Società: società Prodotti antibiotici S.p.a., via Biella, 8 - 20143 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido mg 40, talco mg 10,7, magnesio stearato g 2,5, attosio mg 292,5, copolimero dell'acido metacrilico mg 13,2, rietilcitrato mg 2, polisorbato 80 mg 0,3, sodio laurilsolfato mg 0,1, itanio biossido (E 171) mg 0,2, ossido di ferro giallo (E 172) mg 0,1, polivinil alcool mg 13,3, pullulan mg 3,5, polietilenglicole6000 mg 1,6.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 337 del 2 maggio 1996

Specialità medicinale AMPLITAL - 12 comp 1 g, n. di A.I.C. 020121137.

Società: Pharmacia S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microgranulare 0,0936 g, sodio carbossimetilamido 0,03 g, lacca alluminio E 104 0,0026 g, magnesio stearato 0,0190 g.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n 378 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale: ASPIRINA «0,5» - 16 compresse mast. 500 mg, n. di A.I.C. 004763280

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo 654,6 mg, idrossipropilmetilcellulosa 15 mg, saccarina 9 mg, combiaroma 18,4 mg, magnesio stearato 3 mg.

Specialità medicinale: ASPIRINA «0,5» - 10 compresse mast. 500 mg, n. di A.I.C. 004763278.

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo 654,6 mg, idrossipropilmetilcellulosa 15 mg, saccarina 9 mg, combiaroma 18,4 mg, magnesio stearato 3 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 379/1996

Specialità medicinale. ASPIRINA - 4 compresse 0.5 g, n. di A.I.C. 004763025.

Società. Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti, modifica confezionamento, validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais 0,050 g, cellulosa polvere 0,050 g.

Visto il parere della CUF del 2 ottobre 1995 è approvata la modifica di eccipienti così come agli atti di questa amministrazione di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento nonché la utilizzazione di un confezionamento primario anche in polipropilene e la riduzione del periodo di validità da cinque anni a quattro anni.

Specialità medicinale: ASPIRINA ad. - 20 compresse 500 mg, n. di A.I.C 004763049.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti, modifica confezionamento, validità.

La composizione è così modificata.

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais 0,050 g, cellulosa polvere 0,050 g.

Visto il parere della CUF del 2 ottobre 1995 è approvata la modifica di eccipienti così come agli atti di questa amministrazione di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento nonché la utilizzazione di un confezionamento primario anche in polipropilene e la riduzione del periodo di validità da cinque anni a quattro anni.

Specialità medicinale ASPIRINA - 20 compresse 0,5 g, n. di A.I.C. 004763037.

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti, modifica confezionamento, validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti. amido di mais 0,050 g, cellulosa polvere 0,050 g.

Visto il parere della CUF del 2 ottobre 1995 è approvata la modifica di eccipienti così come agli atti di questa amministrazione di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento nonché la utilizzazione di un confezionamento primario anche in polipropilene e la riduzione del periodo di validità da cinque anni a quattro anni.

Estratto decreto MCR n. 506 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale. VENOSMINE 300 nelle forme e confezioni: 20 capsule 300 mg, 20 bustine granulare 300 mg.

Titolare A I C : società Geymonat industria chimico farmaceutica p a. con sede legale, domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2, codice fiscale n. 00192260602.

Confezione in sostituzione della confezione 20 capsule 300 mg è autorizzata la confezione «300» 30 capsule 300 mg e in sostituzione della confezione 20 bustine granulare 300 mg è autorizzata la confezione «300» 30 buste 300 mg.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«300» 30 capsule 300 mg;
n. A.I C.. 024062097 (in base 10) 0QYB4K (in base 32), classe· C

«300» 30 buste 300 mg;
n A.I.C · 024062109 (in base 10) 0QYB4X (in base 32); classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura· resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4, decreto legislativo n 539/1992).

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3717

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano RIFADIN (modifica degli eccipienti)

Estratto provvedimento di modifica di A I C. n 80 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale· RIFADIN.

Società gruppo Lepetit S p a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate.

Confezioni e n. A I C ·

8 capsule 150 mg - n. A I.C. 021110200,
8 capsule 300 mg - n A.I.C. 021110034;
8 confetti 450 mg - n A I C. 021110097;
8 confetti 600 mg - n. A I.C 021110111.

La composizione è modificata secondo quanto riportato nella colonna «Nuova quantità proposta».

Confezione· 8 capsule 150 mg - n A I C 021110200,2 luglio 1968

PA	EC	Denominazione componente	Quantità attuale	Nuova quantità proposta
si	no	Rifampicina	mg 150	mg 150
no	si	Amido di frumento	mg 25	—
no	si	Amido di mais	—	mg 25
no	si	Magnesio stearato	mg 5	mg 5
no	si	Gelatina	mg 62,66	mg 61,7
no	si	Eritrosina	mg 0,73	mg 0,72
no	si	Indigotina	mg 0,04	mg 0,04
no	si	Titanio biossido	mg 0,57	mg 0,575

Confezione: 8 capsule 300 mg - n. A.I.C. 021110034/2 luglio 1968

PA	EC	Denominazione componente	Quantità attuale	Nuova quantità proposta
si	no	Rifampicina	mg 300	mg 300
no	si	Amido di frumento	mg 50	—
no	si	Amido di mais	—	mg 50
no	si	Magnesio stearato	mg 10	mg 10
no	si	Gelatina	mg 77,833	mg 73,9
no	si	Eritrosina	mg 1,52	mg 1,450
no	si	Indigotina	mg 0,007	mg 0,006
no	si	Titanio biossido	mg 0,64	mg 0,610

Confezione: 8 confetti 600 mg - n. A.I.C. 021110111/20 novembre 1978

PA	EC	Denominazione componente	Quantità attuale	Nuova quantità proposta
si	no	Rifampicina	mg 600	mg 600
no	si	Sodio laurilsolfato	mg 2	mg 2
no	si	Cellulosa microgranulare	mg 20	mg 20
no	si	Lattosio	mg 21	mg 21
no	si	Calcio stearato	mg 15	mg 15
no	si	Sodio carbossimetilcellulosa	mg 40	mg 40
no	si	Amido di mais	mg 52	mg 52
no	si	Gomma arabica	mg 41,11	mg 41,1
no	si	Polivinilpirrolidone	mg 5,31	mg 5,3
no	si	Saccarosio	mg 299,77	mg 292,64
no	si	Talco	mg 125,96	mg 126,4
no	si	Magnesio carbonato	mg 13,3	mg 13,2
no	si	Titanio biossido	mg 25,71	mg 25,3
no	si	Caolino	mg 18,28	mg 18,3
no	si	Silice colloidale	mg 3,4	mg 3,4
no	si	Eritrosina (E127) lacca di alluminio 17%	mg 2,16	mg 2,16
no	si	Magnesio stearato	—	mg 6
no	si	Gelatina	—	mg 1,2

Confezione· 8 confetti 450 mg - n. A.I.C. 021110097/20 novembre 1978

PA	EC	Denominazione componente	Quantità attuale	Nuova quantità proposta
si	no	Rifampicina	mg 450	mg 450
no	si	Sodio laurilsolfato	mg 1,5	mg 1,5
no	si	Cellulosa microgranulare	mg 15	mg 15
no	si	Lattosio	mg 15,75	mg 15,75
no	si	Calcio stearato	mg 11,25	mg 11,25
no	si	Sodio carbossimetilcellulosa	mg 30	mg 30
no	si	Amido di mais	mg 39	mg 39
no	si	Gomma arabica	mg 28,74	mg 28,7
no	si	Polivinilpirrolidone	mg 3,23	mg 3,23
no	si	Saccarosio	mg 187,42	mg 181,9
no	si	Talco	mg 86,21	mg 86,2
no	si	Magnesio carbonato	mg 8,87	mg 8,9
no	si	Titanio biossido	mg 16,87	mg 16,9
no	si	Caolino	mg 12,75	mg 12,8
no	si	Silice colloidale	mg 2,04	mg 2
no	si	Eritrosina (E127) lacca di alluminio 17%	mg 1,37	mg 1,37
no	si	Magnesio stearato	—	mg 5,5
no	si	Gelatina	—	mg 1

96A3718

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano BEHRIFIL

Estratto del decreto A.I.C. n. 542 del 18 maggio 1996

Specialità medicinale: BEHRIFIL alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 09776510159.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società Hoechst Marion Roussel S.p.a. di Scoppito (L'Aquila).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite 600 mg;

n. A.I.C.: 028918011 (in base 10) 0VLJ7V (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: pentossifillina 600 mg; Eccipienti: idrossietilcellulosa, polivinilpirrolidone, talco magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, sodio saccarinato, polietilenglicole 6000, titanio biossido, alcool benzilico ed E 127 come lacca di alluminio, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'irrorazione periferica su base aterosclerotica (claudicatio intermittens, dolori a riposo), diabetica (angiopatia diabetica) e flogistica (endoangioite obliterante).

Disturbi trofici (sindrome post-trombotica, ulcus cruris, gangrena e congelamenti) ed angioneuropatie (acrocianosi e morbo di Raynaud).

Sequele da alterata irrorazione cerebrale, oculare ed auricolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3719

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 giugno 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1549,88
ECU	1909,92
Marco tedesco	1008,84
Franco francese	297,60
Lira sterlina	2381,70
Fiorino olandese	900,94
Franco belga	49,039
Peseta spagnola	11,959
Corona danese	261,47
Lira irlandese	2444,63
Dracma greca	6,381
Escudo portoghese	9,783
Dollaro canadese	1134,78
Yen giapponese	14,174
Franco svizzero	1224,91
Scellino austriaco	143,35
Corona norvegese	236,12
Corona svedese	230,77
Marco finlandese	330,18
Dollaro australiano	1227,50

96A3753

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale n. 25/197ab del 21 maggio 1996 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla ditta Giubbani Gino, esercente attività di cambiavalute.

96A3693

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del 79° Giro d'Italia e Castelli Malatestiani. (Estrazione del 9 giugno 1996)

Elenco dei biglietti vincenti della lotteria nazionale del 79° Giro d'Italia e Castelli Malatestiani, avvenuta in Roma il 9 giugno 1996:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie AA n. 96548 di lire 2 miliardi abbinato al ciclista Tonkov Pavel;

2) Biglietto serie E n. 16565 di lire 400 milioni abbinato al castello di Gradara;

3) Biglietto serie F n. 54475 di lire 150 milioni abbinato al ciclista Zaina Enrico;

4) Biglietto serie P n. 72922 di lire 150 milioni abbinato al castello di S. Leo;

5) Biglietto serie D n. 64539 di lire 100 milioni abbinato al ciclista Olano Manzano Abraham;

6) Biglietto serie R n. 14722 di lire 100 milioni abbinato al castello di Mondavio.

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 25 premi di lire 30 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie A 21061
2) Biglietto serie A 21609
3) Biglietto serie B 31364
4) Biglietto serie E 40368
5) Biglietto serie G 12945
6) Biglietto serie I 10186
7) Biglietto serie L 21997
8) Biglietto serie M 00196
9) Biglietto serie M 50011
10) Biglietto serie N 16948
11) Biglietto serie O 07951
12) Biglietto serie O 36546
13) Biglietto serie Q 68643
14) Biglietto serie S 50872
15) Biglietto serie S 80027
16) Biglietto serie T 94075
17) Biglietto serie V 27875
18) Biglietto serie V 59020
19) Biglietto serie AA 64066
20) Biglietto serie AB 10287
21) Biglietto serie AB 49677
22) Biglietto serie AC 43296
23) Biglietto serie AD 03695
24) Biglietto serie AD 68564
25) Biglietto serie AD 82587

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie AA 96548 L. 5.000.000;
2) Biglietto serie E 16565 L. 4.000.000;
3) Biglietto serie F 54475 L. 2.500.000,
4) Biglietto serie P 72922 L. 2.500.000;
5) Biglietto serie D 64539 L. 1.500.000;
6) Biglietto serie R 14722 L. 1.500.000.

Ai venditori dei venticinque premi di seconda categoria L. 800.000 ciascuno.

96A3716

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 589 I sett. sez. I^a, datato 28 marzo 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale di Altedo, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

beni mobili del valore di L. 4.713.414. Offerente: genitori del Comitato festa per la scuola.

Con decreto prot. n. 604 I sett. sez. I^a, datato 28 marzo 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale di Casalecchio di Reno, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

un televisore a colori Mivar del valore di L. 772.810. Offerente: quattro insegnanti della suddetta scuola media.

Con decreto prot. n 660 I sett sez. I^a, datato 21 aprile 1995, del prefetto di Bologna. la scuola media statale «Luigi Orsini» di Imola, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

una fotocopiatrice usato del valore di L. 2.000.000. Offerente: Cassa di risparmio di Imola.

Con decreto prot. n. 701 I sett sez I^a, datato 21 aprile 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale «A. Moro» di Toscanella, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

apparecchiature informatiche per un valore complessivo di L. 3.000 000 Offerente: Gruppo tempo libero di Dozza e Toscanella.

Con decreto prot. n. 702 I sett. sez. I^a, datato 21 aprile 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale «A. Moro» di Toscanella, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

apparecchiature informatiche del valore complessivo di L. 1 600 000 Offerente Credito Romagnolo di Imola.

Con decreto prot n. 703 I sett. sez. I^a, datato 21 aprile 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale «G. Mameli» di San Giovanni in Persiceto, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

un lettore Samsung del valore di L. 450 000. Offerente: genitori degli alunni della sezione staccata «Mezzacasa» di Decima.

Con decreto prot. n 1212/95 I sett. sez. I^a, datato 10 luglio e 5 settembre 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale «Il Guercino» di Bologna, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

un personal computer 114/40 del valore di L. 1.982.400. Offerente: Ditta Executive Service di Bologna.

Con decreto prot n. 1606/95 I sett. sez. I^a, datato 5 settembre 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale «Lusvardi» di Calderino di Monte San Pietro, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: disposte, rispettivamente, dalla Pro-Loco di Calderino e dalla ditta Inter Data Service I.d.S. di Bologna, di una video-Camera Panasonic del valore di L. 1.200.000 e di un televisore Sharp 14 pollici del valore di L. 400 000.

Con decreto prot. n. 1611/95 I sett. sez. I^a, datato 15 settembre 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale «G. Pascoli» di Anzola Emilia, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione.

una lavagna luminosa Top Vision SL 36 del valore di L. 1.980 000 Offerente: Comitato genitori di Anzola Emilia.

Con decreto prot. n. 1612/95 I sett. sez. I^a, datato 15 settembre 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale «T. Casini» di Bazzano, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

un personal computer usato del valore di L. 500.000. Offerente: Ditta Flash Computers di San Giovanni in Persiceto.

Con decreto prot. n. 1932/95 I sett. sez. I^a, datato 6 ottobre 1995. del prefetto di Bologna, la scuola media statale «G. Simoni» di Medicina, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

attrezzature didattiche per un valore totale di L. 4.165.000. Offerente: Comitato genitori della predetta scuola.

Con decreto prot. n. 1929/95 I sett. sez. I^a, datato 12 ottobre 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale «Rolandino dé Passeggeri» di Bologna, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

un violino del valore di L. 70.000 ed una radio e stereo con mobiletto di appoggio del valore complessivo di L. 1.290.000. Offerente: Comitato genitori della predetta scuola media e dalla sig.ra Diquigiovanni.

Con decreto prot. n. 2020/95 I sett. sez. I^a, datato 26 ottobre 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale «T. Casini» di Bazzano, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

una fotocopiatrice MITA DC 22556 del valore di L. 5.524.000. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media.

Con decreto prot. n. 212/95 I sett. sez. I^a, datato 21 novembre 1995, del prefetto di Bologna, la scuola media statale «A. Moro» di Toscanella, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

apparecchiature informatiche del valore complessivo di L. 3.332.000. Offerente: genitori degli alunni della predetta scuola media.

Con decreto prot. n. 594/95/1-2, datato 4 novembre 1995, del prefetto di Forlì-Cesena, la scuola media statale «A. Panzini» di Rimini, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

un fax marca Olivetti - TLM 840 del valore di L. 500.000. Offerente: Federazione autonoma bancari italiani di Rimini.

Con decreto prot. n. 595/95/1-2, datato 10 novembre 1995, del prefetto di Forlì-Cesena, la scuola media statale «A. Frank» di Cesena, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

una fotocopiatrice Panasonic del valore di L. 2.400.000. Offerente: Fondazione Cassa di risparmio di Cesena.

Con decreto prot. n. 661/95/1-2, datato 10 novembre 1995, del prefetto di Forlì-Cesena, la scuola media statale «P. Calamandrei» di Sogliano R., è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

un televisore a colori del valore di L. 650.000. Offerente: Banca di Credito cooperativo di Savignano R. Tale televisore verrà destinato alla scuola media di Roncofreddo.

Con decreto prot. n. 662/95/1-2, datato 10 novembre 1995, del prefetto di Forlì-Cesena, la scuola media statale «P. Calamandrei» di Sogliano R., è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

una tastiera elettronica Mod. Casio CA 110, un registratore Mod Sony CF08 aventi un valore complessivo di L. 467.900. Offerente: Pro Loco di Sogliano R.

Con decreto prot. n. 663/95/1-2, datato 10 novembre 1995, del prefetto di Forlì-Cesena, la scuola media statale di Gambettola, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

due personal computer completi ed una stampante per un valore complessivo di L. 5.176.500. Offerente: comune di Gambettola.

Con decreto prot. n. 666/95/1-2, datato 4 novembre 1995, del prefetto di Forlì-Cesena, la scuola media statale Misano Adriatico, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

un personal computer IBM 286 del valore di L. 500.000. Offerente: Cassa di risparmio di Rimini S.p.a.

Con decreto prot. n. 667/95/1-2, datato 4 novembre 1995, del prefetto di Forlì-Cesena, la scuola media statale «F.lli Cervi» di Riccione, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

un carrello mobile per computer del valore di L. 238.000. Offerente: sig.ra Federica Aibini.

Con decreto prot. n. 10307/II Sett./AA, datato 25 novembre 1995, del prefetto di Asti, la scuola media statale «G. Gancia» di Canelli, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

macchina fotografica reflex Olimpus Om. 101 n. 1361236-232612 del valore di L. 564.000, da parte della s.m.s. di Seveso-Baruccana;

personal computer PCS 42 H.D. 210 Ram 4 MB 486 Dx2 ITA Mouse, video colori MSDOWIN LOTUS con stampante Olivetti DM 124-80 ed un supporto videoterminale, del valore complessivo di L. 2.750.000, da parte del comune di Goito;

computer Store MB 486 comprensivo di accessori con video colori, una stampante Seikosha SL-96 color ed un Modem Fax 14400, del valore complessivo di L. 2.956.999, da parte della s.m.s. «Milano-2» di Segrate;

fotostampatore Rex Rotari 1140, del valore di L. 4.000.000, da parte della S.M.S. «G. Antona Traversi» di Meda;

consolle Gemini III, n. 23 cuffia microfono QCS, n. 11 copia posti all. Gemini, del valore complessivo di L. 11.441.249, da parte del comune di Santa Margherita Ligure.

Con decreto prot. n. 10443/II Sett./AA, datato 25 novembre 1995, del prefetto di Asti, la scuola media statale «L.C. Goltieri» di Asti è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

telefax, del valore di L. 900.000, da parte del comitato genitori s.m.s. «Mercalli» di Seregno;

attrezzature informatiche, del valore di L. 3.350.000, da parte dei genitori ed alunni della s.m.s. «Arduino» di Ivrea;

attrezzature informatiche e asse di equilibrio, del valore di lire 1.780.000, da parte del personale del Provveditorato agli studi Udine;

materiali didattici, del valore di L. 3.213.530, da parte dei componenti della s.m.s. «Alighieri» di Lumezzane Pieve;

materiali didattici, del valore di L. 675.000, da parte dei componenti della s.m.s. «Ardigò» di Monza.

96A3694

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Controguerra»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Controguerra», è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Controguerra» rosso;

«Controguerra» bianco;

«Controguerra» novello;

«Controguerra» bianco frizzante;

«Controguerra» spumante;

«Controguerra» passito bianco;

«Controguerra» passito rosso;

«Controguerra» Merlot;

«Controguerra» Cabernet;

«Controguerra» Ciliegiolo;

«Controguerra» Pinot nero;

«Controguerra» Passerina;

«Controguerra» Malvasia;

«Controguerra» Riesling;

«Controguerra» Moscato amabile;

«Controguerra» Chardonnay.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Controguerra» con le specificazioni aggiuntive o non «rosso» «bianco» «passito» «frizzante» «spumante», e con la specificazione aggiuntiva del nome di uno dei vitigni di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Controguerra» rosso, anche nella tipologia novello:

Montepulciano d'Abruzzo minimo 60%; Merlot o/e Cabernet Sauvignon minimo 15%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale.

«Controguerra» bianco, anche nella tipologia frizzante:

Trebbiano Toscano minimo 60%; Passerina minimo 15%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale.

«Controguerra» passito bianco:

Trebbiano Toscano, Malvasia, Passerina da soli o congiuntamente minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve di altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, presenti in ambito aziendale.

«Controguerra» passito rosso.

Montepulciano d'Abruzzo minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, le uve di altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Teramo, presenti in ambito aziendale.

«Controguerra» bianco spumante:

Trebbiano minimo 60%; Chardonnay, Verdicchio, Pecorino da soli o congiuntamente minimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%, le uve di altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Teramo, presenti in ambito aziendale

La denominazione di origine controllata «Controguerra», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Merlot», «Cabernet», «Ciliegiolo», «Pinot nero», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve, a bacca rossa, di altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Teramo, fino ad un massimo del 15% presenti in ambito aziendale.

La denominazione di origine controllata «Controguerra», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Passerina», «Malvasia», «Riesling», «Moscato» (nella tipologia amabile), «Chardonnay», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve, a bacca bianca, di altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Teramo fino ad un massimo del 15%, presenti in ambito aziendale.

È consentito l'uso di identificazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne», dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Art. 3

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella, tutti in provincia di Teramo.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Controguerra» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adeguata con esclusione dei fondo valle, con altitudine non superiore a 440 metri e buona sistemazione idraulico agraria.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, in annate siccitose.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti sono esclusi i sistemi espansi (tendone) ed il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3200, e la produzione media per ceppo non deve superare i kg 6.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i 120 q li/ha per i vini rossi, con o senza l'indicazione di vitigno, e i 140 q li/ha per i vini bianchi, con o senza l'indicazione di vitigno.

Fermi restanti i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla superficie effettivamente coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora dovesse superare detto limite ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C. «Controguerra».

Oltre detto limite l'intera partita perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Controguerra».

La resa massima dell'uva per la tipologia passito non deve superare per il vino finito il 45%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Controguerra» rosso, con o senza indicazione di vitigno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 gradi ed ai vini «Controguerra» bianchi, con o senza indicazione di vitigno, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 gradi.

Nel caso di rivendicazione del termine «vigna» non può essere effettuato alcun tipo di arricchimento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito territoriale dei comuni confinanti, a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende che da almeno 5 anni già vinificano o invecchiano, al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, le uve proprie prodotte nell'ambito dei vigneti iscritti all'albo.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini di cui sopra le loro specifiche caratteristiche.

Il vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» bianco non può essere immesso al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e il vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» rosso non prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» rosso, prodotto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico totale naturale minimo dell'11,5 gradi, immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale totale minimo del 12,5% dopo un periodo d'invecchiamento di 24 mesi, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione «riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine «novello» purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 30%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Nella vinificazione del vino «Controguerra» passito nelle due tipologie bianco e rosso, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un'appassimento in locali idonei (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 24%. L'uva può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Il vino può essere posto in commercio ad iniziare dal 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» passito, se invecchiato per 30 mesi a decorrere dal 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia in caratelli di legno della capacità massima di 500 litri, può portare in etichetta la menzione «Annoso».

Art. 6

I vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti requisiti:

«Controguerra» Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, leggermente tannico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Controguerra» Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato;

sapore: secco, con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Controguerra» Novello

colore: rosso rubino;

odore: fruttato;

sapore: sapido, leggermente acidulo,

acidità totale minima: 5 per mille,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Controguerra» bianco frizzante:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli,

odore: fruttato, floreale;

sapore: fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Controguerra» Spumante:

colore: giallo paglierino;

odore: buquet fine persistente;

sapore: garbatamente fresco, pieno, lungo, stoffa elegante. perlage fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Controguerra» Passito (nelle tipologie bianco e rosso):

colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso, se vengono utilizzate le uve a bacca bianca, granato tendente al mattone se vengono utilizzate le uve a bacca rossa:

odore: etereo e caratteristico;

sapore: armonico vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Controguerra» Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore. asciutto e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo. 12%,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 20 per mille

«Controguerra» Cabernet

colore: rosso rubino;

odore: erbaceo caratteristico,

sapore: asciutto e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 20 per mille

«Controguerra» Ciliegiolo:

colore: rosato tendente al cerasuolo;

odore: tipico;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo. 18 per mille.

«Controguerra» Pinot nero

colore. rosso rubino poco intenso,

odore: intenso caratteristico,

sapore armonico leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo 18 per mille

«Controguerra» Passerina

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

odore: tenue;

sapore: fresco e sapido,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo 17 per mille.

«Controguerra» Malvasia

colore: giallo paglierino intenso;

odore: tipico,

sapore: gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille

«Controguerra» Riesling:

colore: giallo paglierino con sfumature verdoline,

odore: caratteristico e gradevole;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Controguerra» Moscato amabile:

colore: paglierino carico;

odore: armonico e caratteristico,

sapore: amabile e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5% di cui 9% svolti,

acidità totale minima. 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 17 per mille

«Controguerra» Chardonnay

colore: giallo paglierino poco intenso;

odore: delicato, gradevole e caratteristico;

sapore: secco, armonico,

titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Art. 7

Nella designazione dei vini «Controguerra» è facoltativa la specificazione aggiuntiva riferentesi al colore; detta specificazione, se usata, e quelle riferentesi ad un vitigno devono essere apposte subito dopo la D.O.C. «Controguerra». La specificazione aggiuntiva «riserva» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata», e non può essere intercalata tra quest'ultima e la denominazione «Controguerra». In ogni caso la specificazione «riserva» deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione stessa.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore-tenuta-podere-cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Nella designazione e presentazione di tutti i vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» per l'immissione al consumo, se confezionati, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro da 0,187-0,375-0,750-1,0-1,5-3 litri, e per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di vino di pregio.

I recipienti di cui sopra devono essere chiusi con tappo sughero ed è consentito il tappo a vite per i recipienti da 0,187 ed 1,0 litri.

96A3696

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoche di decreti di conferimento di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1996 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1994 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Pietro Franchini, per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 el 21 febbraio 1996, pag. 13, colonna I, rigo n. 48.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1996 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1994 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Cosimo Buongiorno, per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277, del 27 novembre 1995, pag. 25, colonna n. 3, rigo n. 17 (elenco cavalieri del Ministero delle poste e telecomunicazioni).

96A3704

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400